

---

XVIII LEGISLATURA

---

Doc. **XXIII**  
n. **28**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

*(istituita con legge 7 agosto 2018, n. 100)*

(composta dai deputati: *Vignaroli* (Presidente), *Benvenuto*, *Berardini*, *Braga*, *Casu*, *Del Monaco*, *Ferraioli*, *Licatini*, *Nobili*, *Patassini*, *Polverini*, *Potenti* (Segretario), *Timbro*, *Vianello*, *Zolezzi*; e dai senatori: *Berutti*, *Briziarelli* (Vicepresidente), *D'Arienzo*, *De Bonis*, *Doria*, *Ferrazzi* (Vicepresidente), *Florida*, *Gallone*, *Iannone*, *Laniece*, *Lomuti*, *Lorefice*, *Nugnes*, *Rufa*, *Trentacoste*.)

## RELAZIONE FINALE SULLE GARANZIE FINANZIARIE NEL SETTORE DELLE DISCARICHE. ANALISI DEI DATI

(Relatori: **on. Vignaroli**, **sen. D'Arienzo**, **on. Potenti**)

---

*Approvata dalla Commissione nella seduta del 7 settembre 2022*

---

*Comunicata alle Presidenze il 7 settembre 2022  
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100*

PAGINA BIANCA

## INDICE

1. Premessa .....	Pag.	4
<i>La Relazione sulle garanzie finanziarie nel settore delle discariche approvata il 14 gennaio 2021</i>		
2. L'indagine sulla situazione delle garanzie .....	»	9
2.1 L'attività conoscitiva della Commissione: il metodo di lavoro, le richieste alle Regioni .....	»	9
2.2 Riepilogo dei dati acquisiti: il prospetto discariche/garanzie ..	»	10
<i>Il prospetto discariche/garanzie: rinvio</i>		
<i>I limiti nella gestione e comunicazione dei dati</i>		
<i>In particolare: la questione della discarica di Malagrotta</i>		
2.3 Analisi e valutazione dei dati .....	»	49
2.3.1 La mappatura degli impianti di discarica .....	»	49
2.3.2 Il settore delle garanzie finanziarie .....	»	54
2.4 La casistica rilevante .....	»	55
2.4.1 La mancanza di garanzie finanziarie .....	»	56
2.4.2 La tipologia di garanzie .....	»	59
2.4.3 La natura dei garanti .....	»	62
2.4.4 Le escussioni .....	»	75
2.4.5 Recenti vicende giudiziarie .....	»	77
3. Conclusioni .....	»	79

## 1. Premessa

Il tema delle garanzie finanziarie nel settore degli impianti di discarica di rifiuti è stato già affrontato da questa Commissione nel corso della presente Legislatura: il 14 gennaio del 2021 è stata, infatti, approvata una Relazione<sup>1</sup> ove sono state ampiamente delineate le questioni giuridiche sottese alla gestione degli impianti di discarica, analizzate le peculiarità e le criticità relative alla prestazione delle garanzie finanziarie, nonché formulate, rispetto alle argomentazioni affrontate, considerazioni e proposte sugli strumenti e le norme che governano il settore; nel contempo, è stato fatto un esplicito rinvio all'analisi dei dati sulla totalità degli impianti di discarica esistenti sul territorio nazionale e delle relative garanzie finanziarie, la cui acquisizione era stata, nel frattempo, avviata dalla Commissione.

La presente trattazione, quindi, prendendo le mosse dalla precedente relazione, ha lo scopo di fornire, attraverso la valutazione e l'analisi degli elementi fattuali definitivamente acquisiti, una mappatura delle discariche esistenti in Italia ed una rappresentazione del reale funzionamento del sistema di protezione incentrato sulla prestazione di garanzie finanziarie, che secondo il quadro normativo e applicativo dovrebbero essere in grado di ristorare la collettività nel caso di eventuali ripercussioni negative sull'ambiente causate dall'esercizio degli stessi impianti di smaltimento.

### *La Relazione sulle garanzie finanziarie nel settore delle discariche approvata il 14 gennaio 2021*

Nel duplice tentativo di creare, da un lato, il necessario collegamento tra la presente Relazione e quella già approvata dalla Commissione e, dall'altro, di evitare inutili duplicazioni ed appesantimenti di trattazione, si ripercorreranno, in maniera estremamente sintetica, le principali argomentazioni che hanno formato oggetto della relazione del 2021, alla quale, comunque, si rimanda per ogni utile approfondimento precisando che il quadro allora delineato non risulta mutato.

La relazione del 2021 non poteva che esordire con l'inquadramento normativo del settore della gestione degli impianti di discarica e, in particolar modo, della prestazione delle connesse garanzie finanziarie.

In tale contesto, è stato individuato, quale sistema normativo cardine che ha perseguito l'obiettivo di promuovere l'adozione da parte dei gestori di garanzie finanziarie (o qualsiasi altra forma ad essa equivalente) per assicurare che tutti gli obblighi derivanti dalla gestione degli impianti siano rispettati, compresi quelli relativi alla procedura di chiusura e alla successiva gestione, la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1992 (successivamente

---

<sup>1</sup> "Relazione sulle garanzie finanziarie nel settore delle discariche", relatori On. Vignaroli, Sen. D'Arienzo, On. Potenti  
[http://documenti.camera.it/\\_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/007\\_RS/INTERO\\_COM.pdf](http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/007_RS/INTERO_COM.pdf)

<sup>2</sup> La Direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999 ha introdotto una regolamentazione delle garanzie così sintetizzata:

modificata dalla Direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018).

In considerazione del recepimento della normativa comunitaria nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono stati analizzati gli aspetti salienti prescritti dalla legislazione interna, in particolare, è stato posto l'accento:

- sui diversi tipi di garanzie finanziarie da prestare, vale a dire quella relativa alla gestione operativa dell'impianto<sup>3</sup> e quella riferita alla gestione *post mortem* della discarica<sup>4</sup>;
- sulla tipologia contrattuale (e la natura del garante) da utilizzare per la prestazione delle garanzie finanziarie<sup>5</sup>, distinguendo la cauzione<sup>6</sup>, la fideiussione bancaria<sup>7</sup> e la polizza assicurativa<sup>8</sup>;

- 
- nella domanda di concessione dell'autorizzazione devono essere indicati i dati relativi alla garanzia finanziaria e/o equivalente connessa all'impianto di nuova installazione (articolo 7, lett. i);
  - la garanzia finanziaria deve essere prestata prima dell'inizio dell'attività di smaltimento, deve essere finalizzata ad assicurare l'adempimento delle prescrizioni (compresa la gestione successiva alla chiusura) derivanti dall'autorizzazione e, infine, deve essere trattenuta per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica (articolo, 8, lett. a, punto IV);
  - il prezzo applicato dai gestori deve coprire i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, i costi della garanzia finanziaria e/o equivalente ed i costi stimati della gestione post-operativa che deve avere una durata trentennale (articolo 10);
  - le discariche preesistenti devono presentare un piano di adeguamento alla normativa sopravvenuta che deve essere approvato dalla competente autorità nazionale, ferma restando la chiusura dell'impianto in caso di mancata approvazione dello stesso (articolo 14).

<sup>3</sup> Essa ha come scopo quello di assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, deve essere prestata (anche per singoli lotti) per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica e alla classificazione della stessa (articolo 14, comma 1) e deve essere trattenuta dall'ente garantito per tutto il periodo necessario al compimento delle operazioni di tale fase e, in ogni caso, per un periodo di almeno due anni dalla comunicazione di approvazione della chiusura (articolo 14, comma 3).

<sup>4</sup> Essa, da prestare anche per singoli lotti, deve assicurare il compimento delle operazioni di manutenzione, di sorveglianza e dei controlli della discarica (fasi tipiche della gestione post-operativa), deve essere commisurata al costo complessivo del *post mortem* (articolo 14, comma 2) e, infine, deve essere trattenuta dall'ente garantito per tutto il periodo necessario al compimento delle operazioni di tale fase e, in ogni caso, per un periodo di almeno trent'anni dalla comunicazione di approvazione della chiusura, fatta eccezione la determinazione di periodi superiori a causa dell'eventuale sussistenza di rischi per l'ambiente (articolo 14, comma 3, lett. b).

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 1, della legge 10 giugno 1982, n. 348, richiamato dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

<sup>6</sup> Garanzia di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, che può essere costituita in numerario o può essere prestata in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

<sup>7</sup> Si tratta di un accordo (regolato in via generale dagli artt. 1936 ss. c.c.) in forza del quale un soggetto si obbliga a garantire l'adempimento di obbligazione assunta da un altro soggetto nei confronti di un terzo. Nel caso in specie, essa deve essere rilasciata da aziende di credito e/o intermediari finanziari così come definiti e autorizzati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

<sup>8</sup> Si tratta di una forma atipica di garanzia personale che deve essere rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio italiano in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, ai sensi del decreto legislativo 9 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private).

- sulla determinazione del prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica che, tra gli altri, deve includere i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria<sup>9</sup>;
- sulla subordinazione del rilascio dell'autorizzazione alla gestione di nuovi impianti (costruzione ed esercizio di una discarica) alla prestazione delle garanzie finanziarie, sia quella prevista per la gestione operativa che quella relativa alla gestione *post mortem*, specificando che in entrambi i casi esse sono da esibirsi entro la messa in esercizio dell'impianto<sup>10</sup>;
- sulla disciplina relativa agli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2003 (art. 17), in ordine alla quale, oltre alla previsione della presentazione di un piano di adeguamento della discarica, sono stati richiamati orientamenti giurisprudenziali in virtù dei quali è prevista un'esenzione all'obbligo di presentare le garanzie finanziarie relative alla sola gestione post-operativa per le discariche esaurite;
- sulle questioni di legittimità costituzionale della normativa regionale prodottasi con l'entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ove la competenza statale è stata considerata esclusiva nella materia della gestione dei rifiuti<sup>11</sup>.

Analizzato il quadro normativo di riferimento, la precedente Relazione, partendo dalle difficoltà evidenziate dalle imprese gerenti gli impianti di rifiuti ad adempiere agli obblighi di prestare le garanzie finanziarie, in particolare quelle relative alla gestione post-operativa delle discariche<sup>12</sup>, ha descritto gli esiti dell'attività istruttoria della Commissione, consistita nell'acquisizione di documentazione e nello svolgimento di audizioni di soggetti istituzionali operanti nel settore.

In particolare, al fine di rilevare le criticità relative all'attuale situazione delle garanzie finanziarie nel settore di interesse, avuto riguardo alle modalità con cui esse vengono prestate ed alla possibilità della loro effettiva escussione, sono stati auditi i rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana<sup>13</sup> (ABI),

---

<sup>9</sup> Art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

<sup>10</sup> Sul punto, sono state fornite indicazioni tratte dalla giurisprudenza di legittimità (caso della discarica laziale di Borgo Montello-Latina) e da quella amministrativa (Cons. Stato, Sez. II, Ad. Sez., Parere n. 1065 del 1° aprile 2014).

<sup>11</sup> Al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale 2 dicembre 2013, n. 285 ha ricondotto la tematica della gestione dei rifiuti nell'ambito della "materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato", escludendo altresì che possa "riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente», anche se le Regioni possono stabilire «per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati», pur sempre nel rispetto «della normativa statale di tutela dell'ambiente».

<sup>12</sup> I gestori hanno lamentato il rifiuto, in ragione della durata minima trentennale, opposto dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e dagli istituti di credito alla prestazione di garanzie finanziarie per la gestione *post mortem* (anche se articolate su piani quinquennali rinnovabili); i costi troppo elevati delle operazioni per la fase di post-gestione delle discariche, con i relativi rischi di insolvenza e/o dell'abbandono dell'impianto al termine della fase di gestione operativa.

<sup>13</sup> In data 20 novembre 2019, è stato audito l'avv. Gianni Staiano, responsabile dell'ufficio legale dell'ABI.

dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici<sup>14</sup> (ANIA), della Banca d'Italia<sup>15</sup>, dell'Istituto sulla vigilanza per le assicurazioni<sup>16</sup> (IVASS) e della Guardia di finanza<sup>17</sup>, nonché richieste note riassuntive alla Direzione nazionale Antimafia e antiterrorismo.

L'analisi comparata delle dichiarazioni rese dagli auditi e dalla relativa documentazione acquisita ha permesso di delineare le più ricorrenti criticità connesse alla prestazione di garanzie finanziarie.

In particolare:

- sul fronte dei fenomeni illegali, sono emerse, quali pratiche illecite maggiormente diffuse, l'emissione di false garanzie fideiussorie<sup>18</sup> e l'abusivismo finanziario<sup>19</sup> (sempre più ricorrente in relazione al moltiplicarsi delle possibilità di pubblicizzare, proporre e concludere attività finanziarie attraverso siti Web), nonché tutti quei reati che a quest'ultimo possono eventualmente associarsi o da esso scaturire<sup>20</sup>;
- per quanto attiene al comparto assicurativo, sono stati segnalati comportamenti produttivi di gravi effetti inquinanti e distorsivi sulla concorrenza, quali il fenomeno della cosiddetta "estero-vestizione", vale a dire la costituzione, da parte di soggetti italiani, di compagnie assicuratrici in paesi UE con giurisdizioni meno rigorose, allo scopo di poter tornare ad operare in Italia in regime di libera prestazione con minori vincoli; non meno preoccupazione ha destato il rilascio di garanzie da parte di imprese estere non riconducibili a soggetti italiani, le quali, avvalendosi di una rete di *broker* a cui vengono conferite ampie deleghe e poteri di sottoscrizione degli affari, lasciano di fatto liberi i citati *broker* di rilasciare le fideiussioni a richiesta;

---

<sup>14</sup> In data 20 novembre 2019, è stato audito il dott. Umberto Guidoni, Direttore business dell'ANIA.

<sup>15</sup> In data 03 febbraio 2020 è stato audito il dott. Fabio Bernasconi, Capo del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza della Banca d'Italia.

<sup>16</sup> In data 03 febbraio 2020 è stato audito il dott. Stefano De Polis, segretario generale dell'IVASS.

<sup>17</sup> In data 19 maggio 2020 è stato audito il Gen. B. Giovanni Padula, Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza.

<sup>18</sup> Secondo quanto emerso da un'inchiesta della DDA di Brescia, ne esistono di due tipi: polizze "fasulle", cioè società assicurative vere e proprie (con sede in Romania e Bulgaria), dietro cui però non esiste una reale copertura finanziaria, e polizze "false", i cui documenti ingannevoli e creati ad arte proverrebbero da "antichi e prestigiosi Paesi dell'Unione Europea". In quest'ultimo caso, si tratta di polizze riportanti fraudolentemente il marchio, la denominazione ed altri segni distintivi di imprese del settore autorizzate, all'oscuro di questa condotta illecita; con tale fattispecie delittuosa le amministrazioni pubbliche sono facilmente indotte in errore ritenendo valida la garanzia sottoscritta dopo aver verificato l'abilitazione ad operare della compagnia assicuratrice emittente attraverso la consultazione dell'elenco delle imprese dell'Unione Europea abilitate ad operare tenuto dall'IVASS.

<sup>19</sup> Tipologia di illecito perpetrato da soggetti non abilitati all'esercizio di attività che, per legge, sono riservate a operatori preventivamente autorizzati, i quali devono essere iscritti, previa verifica dei necessari requisiti, in appositi albi pubblici e costantemente sottoposti alla vigilanza delle autorità di settore.

<sup>20</sup> Essendo sufficiente, per la configurazione del reato di abusivismo finanziario, la mera proposta al pubblico di effettuare investimenti, nel caso in cui gli eventuali destinatari dell'offerta procedano, concretamente, a investire i propri fondi o capitali, nel qual caso, potrebbero emergere elementi ulteriori per contestare anche i delitti di truffa (anche aggravata ai danni dello Stato) o appropriazione indebita.

- gli operatori del settore bancario hanno sottolineato la scarsa attrattività delle fideiussioni bancarie da parte delle aziende di credito, dovuta essenzialmente alla indeterminazione della valutazione del rischio: il grado di esposizione delle banche cresce in relazione alla eccessiva e non quantificabile durata delle garanzie (sia per la gestione operativa che per quella *post mortem*), alle diverse configurazioni giuridiche (società per azioni, società a responsabilità limitata, società miste pubbliche-private) dei gestori degli impianti, nonché alle diverse modalità operative (gestione di singole discariche, gestione di una pluralità di discariche ovvero gestione di discariche associata ad altre tipologie di servizi).

Tutti gli operatori interessati (Banca d'Italia, IVASS, ANIA e ABI) hanno convenuto sulla critica all'eccessiva ampiezza del periodo temporale che le polizze assicurative devono coprire, sia con riferimento alla gestione operativa (correlata alla durata dell'AIA) che a quella *post mortem* (trent'anni); tale situazione, infatti, riverbera negativamente sull'economicità della gestione degli impianti, in considerazione dell'inevitabile maggiore entità dei premi da pagare coll'innalzarsi del rischio connesso ad un maggior periodo da garantire, nonché dell'esigenza di immediata disponibilità finanziaria degli importi all'inizio dell'attività.

Inoltre è stata da tutti ribadita la necessità di rivisitazione del quadro legislativo di riferimento, avuto particolare riguardo:

alla fissazione della durata della polizza fideiussoria (sia per la gestione operativa che per quella *post mortem*) in cinque anni (con rinnovo alle scadenze per ulteriori periodi di cinque anni), con la possibilità di sottoscrivere la garanzia post gestione solo al momento dell'inizio effettivo della fase *post mortem*;

alla necessità di definizione di schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie tale da consentire di superare la disomogeneità attualmente esistente a livello territoriale, con vantaggi in termini di chiarezza e confrontabilità per gli operatori del settore e per la stessa pubblica amministrazione<sup>21</sup>;

all'introduzione di meccanismi che vincolino il gestore dell'impianto a mantenere in fondi segregati parte dei ricavi ottenuti dalla gestione della discarica, a fini di copertura dei costi post-gestione, attualmente accantonati solo contabilmente, che potrebbero mitigare il rischio per gli operatori finanziari che prestano la garanzia;

all'istituzione di un fondo nazionale di garanzia - eventualmente alimentato anche dalle sanzioni per danni ambientali - in grado di affiancare o per riassicurare, le garanzie rilasciate dagli operatori finanziari privati.

---

<sup>21</sup> Al riguardo, sono state suggerite:

- l'esclusione di clausole contrattuali speciali che di fatto rendono difficile l'escussione e spesso costituiscono fonte di contenzioso giudiziale;
- l'uniformità nel rilascio delle fideiussioni da parte degli operatori per la fissazione di criteri di calcolo, in maniera tale da evitare la differenziazione dei premi sulla base alla localizzazione degli impianti, rendendoli più adeguati alle effettive esigenze/attività degli stessi.



## 2. L'indagine sulla situazione delle garanzie

Il seguito dell'inchiesta, svolta con le modalità che si illustreranno, ha avuto lo scopo di integrare le indicazioni fornite con la precedente Relazione approvata nel 2021, affiancando all'esame degli istituti giuridici ed ai fenomeni peculiari ivi affrontati, la valutazione e l'analisi dei dati sugli impianti di discarica esistenti sul territorio nazionale e delle relative garanzie finanziarie.

### 2.1 L'attività conoscitiva della Commissione: il metodo di lavoro, le richieste alle Regioni/Province Autonome

Al fine di acquisire elementi di informazione in ordine agli impianti di discarica, avuto riguardo ai dati logistici, tecnico-amministrativi e gestionali degli stessi, in relazione alle garanzie finanziarie, è stato richiesto alle 19 Regioni e alle 2 Province autonome di fornire:

*“i dati relativi a ciascuna delle discariche presenti sul territorio regionale, siano esse operative oppure in gestione post operativa [...] e di [...] trasmettere, per ciascuno dei menzionati impianti, una sintetica relazione riportante:*

*l'ubicazione dell'impianto;*

*il soggetto gestore dell'impianto (denominazione, sede, nazionalità, partita Iva, codice fiscale, etc.);*

*gli estremi, l'oggetto e la durata del provvedimento autorizzativo originario e di quelli successivi (inclusi quelli relativi alla gestione post-operativa);*

*la classificazione e la capacità, espressa in metri quadri e metri cubi, dell'impianto;*

*la quantità (in tonnellate) di rifiuti conferiti alla data odierna e/o alla data di cessazione dell'impianto;*

*le motivazioni e le modalità dell'escussione, se avvenuta, delle garanzie finanziarie, avendo cura di evidenziare:*

*- l'esito della procedura, con indicazione degli importi eventualmente incassati;*

*- le eventuali criticità riscontrate nella riscossione del credito;*

*- gli eventuali contenziosi giudiziari che ne sono derivati,*

*nonché ad inviare la copia integrale:*

*- degli atti normativi regionali (leggi regionali e/o DGR) che disciplinano le garanzie finanziarie*

*- dei documenti accettati quali garanzie finanziarie per la gestione operativa e di quelli per la gestione post operativa”.*

Nel corso dell'inchiesta, le informazioni fornite dalle Regioni/Province Autonome (pervenute, in alcuni casi, anche a distanza di più di un anno dalla richiesta) sono state acquisite e classificate in 30 unità documentali<sup>22</sup>, ciascuna

<sup>22</sup> Nel dettaglio: doc. 226 (Reg. Abruzzo), doc. 845 (Reg. Basilicata), docc. 232 e 353 (Prov. Bolzano), doc. 189 (Reg. Calabria), docc. 180, 1016, 1050 e 1063 (Reg. Campania), doc. 164 (Reg. Emilia Romagna), doc. 236 (Reg. Friuli Venezia Giulia), doc. 225 (Reg. Lazio), docc.

delle quali ripartita per argomento, per un totale di oltre 13.000 pagine di documentazione acquisite dalla Commissione.

Si tratta, al di là di quanto riportato nella presente Relazione, di un ampio patrimonio conoscitivo, gestito dall'Archivio della Commissione, a disposizione del Parlamento, delle istituzioni e dei cittadini.

Dato conto, in sintesi, della documentazione trasmessa dagli Enti interpellati e prima di procedere nella valutazione dei dati complessivamente raccolti, appare doveroso precisare che l'acquisizione delle notizie ha già di per sé confermato le problematiche emerse nella fase d'inchiesta che ha dato luogo alla prima Relazione, relative alla frammentarietà e disomogeneità delle informazioni pervenute; in molti casi si è assistito, infatti, alla trasmissione di documenti in modo confuso che ha reso oltremodo difficile l'interpretazione dei dati.

In linea generale, è emersa una significativa scarsità o non esaustività dei dati comunicati sia con riferimento alle peculiarità tecnico-operative degli impianti di discarica che alle caratteristiche delle correlate garanzie finanziarie, di cui si darà conto diffusamente nel prosieguo della trattazione.

In ragione delle carenze informative emerse, si è reso necessario, in epoca recente, reiterare la richiesta alle Regioni ed alle Province autonome dei dati relativi all'operatività degli impianti ed alla classificazione dei rifiuti stoccati nelle discariche; anche in questo caso, gli enti territoriali hanno evidenziato difficoltà nel seguire il settore e le problematiche ad esso connesse<sup>23</sup>.

La disomogeneità di gestione dei dati da parte delle singole Regioni, e talora una limitata attenzione al tema stesso, costituiscono un problema di base nella materia.

## 2.2 Riepilogo dei dati acquisiti: il prospetto discariche/garanzie

### *Il prospetto discariche/garanzie: rinvio*

La consistente mole di dati acquisita, sia pure con le riserve legate all'incompletezza di taluni segmenti delle informazioni trasmesse, ha permesso di elaborare un prospetto riportante, per ciascuna discarica, le caratteristiche dell'impianto (ubicazione, operatività, capacità, ente gestore) e le peculiarità delle garanzie finanziarie a ciascuno di essi riferibili (emittente, tipologia, importo garantito, eventuale escussione).

---

170 e 186 (Reg. Liguria), docc. 193 e 332 (Reg. Lombardia), doc. 230 (Reg. Marche), doc. 228 (Reg. Molise), doc. 195 (Reg. Piemonte), docc. 229 e 295 (Reg. Puglia), doc. 231 e 373 (Reg. Sardegna), doc. 162 (Reg. Sicilia), doc. 176 (Reg. Toscana), doc. 396 (Prov. Trento), doc. 160 (Reg. Umbria), docc. 187 e 389 (Reg. Valle d'Aosta) e doc. 196 (Reg. Veneto).

<sup>23</sup> Al riguardo, si specifica che le Regioni Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Calabria non hanno fornito alcuna risposta alla richiesta di ulteriori informazioni.

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXIII N. 28

Tab. 1 – Prospetto impianti di discarica e relative garanzie finanziarie

N.º	REGIONE	PROV.	COMUNE	SITIO	SISTEMA	PROVEGNIAMO IN FIDUCIARIA		CANTONIERI		CANTONIERI IN FIDUCIARIA		SOCIETÀ GESTIRE	P.A.	SISTEMA	SISTEMI FINANZIARI		SISTEMI	NOTE
						ANNO	VALORE	ANNO	VALORE	ANNO	VALORE				ANNO	VALORE		
1	PROV. PIEMONTE	AL	BIELLA	BIELLA	BIELLA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
2	PROV. PIEMONTE	AL	BIELLA	BIELLA	BIELLA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
3	PROV. PIEMONTE	AL	BIELLA	BIELLA	BIELLA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
4	PROV. PIEMONTE	AL	BIELLA	BIELLA	BIELLA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
5	PROV. PIEMONTE	AL	BIELLA	BIELLA	BIELLA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
6	PROV. PIEMONTE	AL	BIELLA	BIELLA	BIELLA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
7	PROV. PIEMONTE	AL	BIELLA	BIELLA	BIELLA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
8	PROV. PIEMONTE	AL	BIELLA	BIELLA	BIELLA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
9	PROV. PIEMONTE	AL	BIELLA	BIELLA	BIELLA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
10	PROV. PIEMONTE	AL	BIELLA	BIELLA	BIELLA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
11	PROV. PIEMONTE	AL	BIELLA	BIELLA	BIELLA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
12	PROV. PIEMONTE	AL	BIELLA	BIELLA	BIELLA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
13	PROV. PIEMONTE	AL	BIELLA	BIELLA	BIELLA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
14	PROV. PIEMONTE	AL	BIELLA	BIELLA	BIELLA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
15	PROV. PIEMONTE	AL	BIELLA	BIELLA	BIELLA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
16	PROV. PIEMONTE	AL	BIELLA	BIELLA	BIELLA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
17	PROV. PIEMONTE	AL	BIELLA	BIELLA	BIELLA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
18	PROV. PIEMONTE	AL	BIELLA	BIELLA	BIELLA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	

Figura 1 (1/2)

Prospetto impianti di discarica e relative garanzie finanziarie













XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXIII N. 28

DI	REGIONE	PROV.	USCITARE		ESTERMINATO	PROCESSIONI AVOVERATE/NI			CLASSIFICAZIONE		QUANTITA' IMPAZITO			GOVERNO IN RUOTE			DOGGIATO USUOZIO	N°	CANZIOE INNOZIOE										NOTE													
			OGZIOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO		OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO			OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO															
B1	LOZIOZIO	DI	LOZIOZIO	OGZIOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO	OGZIOZIO/IZIOOZIO

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXIII N. 28

DA	RIFORMA	PROV.	USCIZIONE	ESTENSIONE	PROVVEDIMENTI AUTOREGOLATIVI		CLASSIFICAZIONE	QUANTITÀ IMPIANTO	GOVERNATO RIUNITO			DOSSIERO GESTIONE	N°	DETTAGLIAMENTO	GARANZE FINANZIARIE	RISULTATO			NOTE	
					anno	importo			anni	capacità	capacità					capacità	capacità	capacità		capacità





XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXIII N. 28

Main table containing columns for Bill Number (No.), Author (Autore), Classification (CATEGORIA), Dates (DATE), and detailed legislative procedure notes.















XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXIII N. 28

Table with columns: SA, REGIONE, PROV, URSICORE, ESTERMINANDO, PROVVEDIMENTI AUTOREGOLANTI, QUANTITÀ IMPASTO, GOVERNO RIUNITO, SOGGETTO D'INTERESSE, N°, NOME/DESCRIZIONE, REGIONE, GIURISDIZIONE, DATA, TIPOLOGIA, INCASSO, IMPOSTAZIONE, INDICAZIONE, EMISSIONE, NOTE.

Report Page 20

Report Page 20











XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXIII N. 28

DA	RIFORMA	PROV.	URAGINE	ESTENSIONE	PROVVEDIMENTI AUTOREGOLATIVI		CLASSIFICAZIONE		QUANTITÀ IMPIANTO			CONTROVVALORI RIBUO			DOCCIOU QUESTIONE		N°	MATERIA DISCUSSA	ESITO	GIORNI PER IL RENDIMENTO					NOTE
					Art. del D.M. (anni)	Art. del D.M. (anni)	Art. del D.M. (anni)	Art. del D.M. (anni)	Art. del D.M. (anni)	Art. del D.M. (anni)	Art. del D.M. (anni)	Art. del D.M. (anni)	Art. del D.M. (anni)	Art. del D.M. (anni)	Art. del D.M. (anni)	Art. del D.M. (anni)				Art. del D.M. (anni)	Art. del D.M. (anni)	Art. del D.M. (anni)	Art. del D.M. (anni)	Art. del D.M. (anni)	
50	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
51	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
52	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
53	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
54	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
55	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
56	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
57	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
58	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
59	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
60	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
61	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
62	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
63	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
64	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
65	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
66	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
67	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
68	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
69	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	
70	TEORIANI	II	GRANDE MARINIERE																	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	15/03/00	





XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXIII N. 28

DA	REDAZIONE	PROV.	USO		ESTESIMAZIONE ANNO REDAZIONE	PROVVEDIMENTI AUTOREVANTI				CLASSIFICAZIONE				QUANTIFICAZIONE BENTRI				DOGGIATO QUALITATIVO	N°	BENTRI	ATTIVITÀ	SOSTANZE	MATERIE	MATERIE	MATERIE	MATERIE	MATERIE	MATERIE	MATERIE	MATERIE	MATERIE	MATERIE	MATERIE	MATERIE	MATERIE	MATERIE	MATERIE
			COMUNICAZIONE	USO		USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO																				
01	GRUPPO	01	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	

Report on the content of the table, including any specific annotations or notes.







### *I limiti nella gestione e comunicazione dei dati*

Ancor prima di procedere alla valutazione critica degli elementi raccolti, è opportuno ribadire, ancora una volta, la difficoltà riscontrata nella gestione dei dati pervenuti dalle Regioni.

Al riguardo, la tabella 1 attesta inequivocabilmente la frammentarietà e disomogeneità delle informazioni raccolte dovute all'incompletezza (se non addirittura carenza) dei dati trasmessi, sintomo del fatto che la materia non costituisce oggetto di preminente interesse da parte dei soggetti a cui istituzionalmente ne è demandata la competenza, quantomeno nella conservazione e gestione dei dati rilevanti.

Sono evidenti, infatti, le carenze di informazioni sul fronte delle caratteristiche tecniche degli impianti: come già anticipato, la criticità più volte ricorrente ha riguardato l'operatività degli stessi; non sempre, infatti, gli enti hanno comunicato in maniera univoca lo stato operativo delle discariche. Non è risultata, quindi, netta l'evidenza tra la gestione operativa e quella *post mortem* di ciascun impianto, con un riflesso negativo sulla conseguente correlazione con le rispettive garanzie finanziarie associate a ciascuna delle condizioni di operatività delle discariche.

Allo stesso tempo, non sono state univocamente fornite le indicazioni circa la tipologia di discarica (per rifiuti inerti, pericolosi, non pericolosi, speciali), così come è stata riscontrata un'incompleta attenzione nel fornire i dati relativi alla capacità degli impianti, trascurando di evidenziare eventuali situazioni di esaurimento degli stessi. Tale evenienza, associata a una non sempre esaustiva indicazione dei provvedimenti autorizzativi delle discariche (soprattutto indicando se attivati prima o dopo il decreto legislativo n. 36 del 2003) non ha permesso, in diversi casi, di verificare puntualmente il corretto adempimento degli obblighi connessi alla prestazione delle garanzie finanziarie.

### *In particolare: la questione della discarica di Malagrotta*

Questione diversa, e di serio impatto, è quella emersa, in particolare, per la Regione Lazio, e già evidenziata puntualmente nella Relazione sul ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e fenomeni illeciti nel territorio del Lazio, approvata il 20 dicembre 2017<sup>24</sup> circa le garanzie dovute per la fase *post mortem*, che in quella Regione - con interpretazione non coerente con i dati normativi richiamati in questa e nella precedente Relazione in materia di garanzie finanziarie - non vengono preventivamente richieste anche per la fase *post mortem*.

Sul punto così si era espressa la Commissione nella citata Relazione della XVII Legislatura:

“La Commissione ha formulato al Presidente della regione Lazio una prima richiesta di relazione sulle materie oggetto di inchiesta della Commissione il 16

---

24

([https://documenti.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/032/INTERO.pdf](https://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/032/INTERO.pdf))



giugno 2015 ricevendo risposta il 3 luglio 2015 (doc. 578/1-3). L'8 settembre 2015 è stato audito il Presidente della regione Lazio. Il 30 ottobre 2015 è stata chiesta al Presidente della regione Lazio la trasmissione di documentazione (in 9 punti). Il 2 dicembre 2015 è stata chiesta al Presidente della regione Lazio una relazione di risposta ai quesiti rimasti inevasi in corso di audizione, comprensiva di una richiesta di informazioni di sintesi sull'impiantistica. Il 14 gennaio 2016, in assenza di risposta alle richieste del 30 ottobre 2015 e del 2 dicembre 2015 è stato inviato un sollecito al Presidente della regione Lazio con richiesta di consegna diretta di quanto richiesto.

La risposta a quanto sopra è stata registrata come documento nr. 988/1-2 e comprende documentazione inerente la richiesta del 30 ottobre 2015.

Mancavano, anche in questo documento: la relazione e le informazioni di sintesi sui quesiti rimasti inevasi nell'audizione dell'8 settembre 2015; la documentazione richiesta quanto alle polizze di post gestione di Malagrotta e delle discariche del Lazio, sulla quale è stata fornita la seguente risposta:

'si fa presente che non esiste una normativa nazionale in materia. Nella regione Lazio è vigente la DGR 239/2009 [...] In base a questa normativa la polizza di post gestione va presentata al momento in cui viene effettuato il collaudo del capping ed inizia l'attività post operativa' "(p. 17, n. 12).

Al netto dell'errata affermazione circa l'inesistenza di una legislazione applicabile in materia, si tratta, come detto, di un'interpretazione che contraddice il sistema normativo qui esaminato e sulla base della quale vanno letti criticamente i dati sulla copertura fideiussoria degli impianti di discarica forniti dalla Regione Lazio: che peraltro, come già segnalato nella nota che precede, non ha fornito gli aggiornamenti richiesti dalla Commissione.

L'annosa specifica vicenda delle garanzie finanziarie per la gestione post-operativa della discarica di Malagrotta è stata oggetto di esame anche nella prima Relazione sulle garanzie finanziarie approvata nella presente Legislatura (§ 2.1.2, pp. 15ss.) e rappresenta un esempio di come i limiti nella gestione dei dati formali relativi alle garanzie finanziarie si possano tradurre in limiti sostanziali alla tutela dell'ambiente laddove, come nel citato caso, si produca l'incertezza su quanto necessario espletare dopo la chiusura di una discarica, che in tal modo entra in una sorta di "fase transitoria" normativamente ingiustificata<sup>25</sup>.

Riassumendo la Regione Lazio nel 2015 sosteneva una fase transitoria tra gestione operativa e gestione post mortem che per legge nazionale non esiste in quanto la gestione operativa si conclude con il collaudo finale del capping della discarica che sancisce il passaggio dalla gestione operativa a quella post mortem.

Con la richiesta delle fideiussioni e dei dati delle discariche che la Commissione ha fatto alle Regioni per stilare la presente Relazione, la Regione Lazio fornisce i dati che potete leggere nella tabella che segue.

---

<sup>25</sup> Si veda altresì il Doc. 225/2 contenente i provvedimenti amministrativi pertinenti della Regione Lazio; il Doc. 225/3 contiene le polizze fideiussorie; in particolare quella relativa alla discarica di Malagrotta è altresì riportata come Allegato 2 alla Relazione.

[estratto della Tabella 1, pubblicata in Allegato 1 alla Relazione]

REGIONE	PROV.	LIBICAZIONE		STATO IMPIANTO	SOGGETTO GESTORE	GARANZIE FINANZIARIE							
		comune	località/frazione			nr.	società emittente	oggetto	data stipula/ proroga/ variazione	importo premio (€)	importo garantito (€)	data ultima scadenza	beneficiario
LAZIO	RM	ROMA	FRAZ.MALAGROTTA	POST-OPERATIVA	E.GIOVI	20170701803070576	ARGOGLOBAL SE	N.D.	N.D.	N.D.	3.300.000	N.D.	N.D.

Secondo la Regione la discarica di Malagrotta è già in gestione post operativa pur non avendo completato l'attività di chiusura necessaria per il passaggio alla gestione post mortem. Ci fornisce inoltre, in tema di fideiussioni, solamente una polizza relativa alla gestione operativa di alcuni lotti (vedi infra) ma non risulta alcuna garanzia relativa alla fase post mortem che, per legge, dovrebbe essere già stipulata durante la gestione operativa.

[frontespizio della polizza fideiussoria rilasciata dalla società maltese ArgoGlobal SE "a garanzia della gestione operativa", quale oggetto esclusivo delle garanzie operanti per la discarica di Malagrotta]



**POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI  
(AI SENSI DELLA LEGGE '10.6.1982, N. 348 -G.U. DEL 14.6.1982, N. 161)**

Emessa a ST. JULIANS in 3 esemplari ad unico effetto il 18/07/2017

Polizza nr.	Appendici allegate	RIF.
A20170701803070576	1	

CONTRAENTE		E.GIOVI SRL	
Domiciliato in		VIA PORTUENSE 881, 00148 - ROMA (RM)	
Cod. Fiscale	P.IVA	01301101000	01301101000

BENEFICIARIO		REGIONE LAZIO DIREZIONE REG TERRITORIO URBANISTICA, MODALITA' E RIFIUTI	
Domiciliato in		VIA DEL GIORGIONE 129, 00147 - ROMA (RM)	
Cod. Fiscale	P.IVA		

Importo della garanzia	€ 3.300.000,00
Euro	TREMILIONITRECENTOMILA/00

Causale della garanzia	POLIZZA A GARANZIA DELLE GESTIONE OPERATIVA DISCARICA DI MALAGROTTA (RM) PRESSO I LOTTI AREA 1 - C - I - L- H SUPERFICIE HA. 19 - LOTTI AREA 2 - B - E - G SUPERFICIE HA. 14 - TOTALE HA. 33 - RIF. DGR 239 DEL 2009 .
------------------------	--

	Decorrenza	Scadenza
Durata della Garanzia	07/07/2017	07/07/2022
Durata dell'eventuale proroga		

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI DI EMISSIONE	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ALLA FIRMA
PREMIO INIZIALE	€ 112.665,74	€ 16.899,86	€ 3.000,00	€ 132.565,60	€ 16.570,70	€ 149.136,30
EVENTUALI SUPPLEMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

IL CONTRAENTE

**E.GIOVI s.r.l.**

L'ENTE GARANTITO

**DR. ANGELE RAPA LL.D.**  
**NOTARY PUBLIC MALTA**  
2, TRIQ IL-BARRIERI,  
MOSTA, MALTA  
TEL: 99843950



ARGOGLOBAL SE

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00353L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013), C.F. 97667890152

ArgoGlobal SE  
Aragon Business Centre  
Dragonara Road  
St. Julians STJ3140 / Malta

T +356 20106453  
F +356 20106454  
[www.argoglobalse.com.mt](http://www.argoglobalse.com.mt)

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta  
Financial Services Authority to carry on  
General Insurance Business under the  
Insurance Business Act, 1998: Reg.-N.: SE2

**POLIZZA FIDEIUSSORIA**

Per cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici (ai sensi della Legge 10.6.1982, n. 348 -G.U. del 14.6.1982, n. 161)

**Definizioni:** Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore. Ente garantito (Beneficiario) chi beneficia della garanzia. Società ARGOGLOBAL SE

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal contraente nei confronti degli Enti garantiti e specificati nella causale retro indicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fidejussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, nel termine di 30 giorni dalla semplice richiesta dell'Ente Garantito, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza dal Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 CC. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza.

**RAPPORTI CON IL CONTRAENTE**

**ART. 1-DURATA - CALCOLO DEL PREMIO - SUPPLEMENTI DI PREMIO** - Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

**ART. 2 - LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL SUPPLEMENTI DEL PREMIO** - Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;
- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni Responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, Detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

**ART. 3 - OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE ED INFORMATIVA** - Il Contraente si impegna a fornire alla Società, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito che la Società ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività.

Il Contraente, entro 30 giorni dalla loro approvazione, è tenuto a trasmettere alla Società copia della relazione semestrale e del proprio bilancio annuale.

Il Contraente è altresì tenuto a relazionare ogni sei mesi la Società in ordine allo svolgimento del rapporto garantito e al rispetto delle scadenze contrattuali.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni fatto o atto rilevante ai fini del rapporto garantito e della polizza fideiussoria. Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5

**ART. 4 - FACOLTÀ DI CONTROLLO ED ISPEZIONE** - Il Contraente riconosce poi alla Società la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui all'articolo che precede;
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;
- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;
- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente: tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5.

**ART. 5 - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA** - La Società potrà pretendere dal contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alle somme massime garantite nei seguenti casi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Garantiti dalla Società, anche per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- b. protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza a carico del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione/dilazione del debito o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d. sequestri penali, commissariamento o nomina di amministratore giudiziario per il Contraente o anche per uno solo dei coobbligati;
- e. liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- f. modifica, senza preventiva comunicazione alla Società, del capitale di controllo del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione;
- g. mancato tempestivo pagamento da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con la Società;
- h. inadempienza del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società in esecuzione di altre polizze fideiussorie;
- i. ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario o da quest'ultimo non avallata, escluse le cause di forza maggiore;
- j. mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o da parte di anche uno solo dei coobbligati, di dipendenti, fornitori, enti previdenziali e di assistenza, sussistenza di debiti fiscali non tempestivamente sanati;
- k. mancato puntuale adempimento da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) agli obblighi di informativa, controllo ed ispezione previsti dalle condizioni di polizza (artt. 3 e 4);
- l. mancata osservanza da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) di ordini, intenzioni, raccomandazioni o ogni altro atto del Beneficiario avente efficacia vincolante tale da costituire inadempimento alle obbligazioni garantite;
- m. violazione da parte del Contraente delle norme di settore o convenzionali riguardanti il rapporto principale garantito;
- n. rescissione o risoluzione, in danno del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, di un contratto di appalto o fornitura di beni o servizi in essere con la Pubblica Amministrazione per fatto ad essi imputabile;
- o. perdita, in capo al Contraente o ad anche uno solo dei coobbligati, dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- p. verificarsi di un grave danno ambientale che sia riconducibile, anche indirettamente, alla responsabilità del Contraente;

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n. 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

ArgoGlobal SE  
Aragon Business Centre  
Dragonara Road  
St. Julians STJ3140 / Malta  
T +356 20106453  
F +356 20106454  
[www.argoglobalse.com.mt](http://www.argoglobalse.com.mt)

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta  
Financial Services Authority to carry on  
General Insurance Business under the  
Insurance Business Act, 1998; Reg.-N.: SE2

BIBLIOTECA

*Albo*



q. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.;

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.  
Il versamento del massimale potrà anche essere effettuato per il tramite di cessione pro solvendo dei crediti vantati dal Contraente o da uno dei coobbligati nei confronti del Beneficiario o di terzi, a condizione che tali crediti siano certi, liquidi ed esigibili entro e non oltre 120 giorni dal perfezionamento e dalla notifica al debitore ceduto della cessione. La Società sarà libera di accettare o meno a propria discrezione e senza obbligo di motivazione tale proposta e la Sua eventuale mancata accettazione non determinerà alcuna conseguenza sul persistere degli obblighi di contraente e coobbligati a sensi del presente articolo.

**ART. 6 – DISCIPLINA DELLE SOMME VERSATE** – Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dalla Società a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che la Società stessa non venga liberata da ogni obbligazione da essa dipendente. La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati. Le somme acquisite potranno essere utilizzate dalla Società anche al fine di consentire al Beneficiario di conseguire l'esecuzione dell'obbligazione garantita nelle forme che potranno essere concordate tra la Società e quest'ultimo, anche quale corrispettivo per i soggetti esecutori, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati. Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione. Qualora per altre polizze emesse nell'interesse del soggetto solvente o per le quali quest'ultimo abbia rilasciato coobbligazione si fossero nel frattempo verificate le condizioni per l'esazione anticipata del massimale o per richiedere il deposito cautelativo ovvero fosse maturato un diritto qualunque di credito della Società in base ad altre polizze, le somme eventualmente nella disponibilità della Compagnia potranno essere trattenute ed utilizzate per il fine previsto dal presente articolo ovvero compensate con eventuali crediti della Società nei confronti del soggetto solvente, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

**ART. 7 – REGRESSO – SURROGAZIONE** – Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore della Società per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme alla Società, entro 10 giorni dalla semplice richiesta scritta.  
Il Contraente rinuncia irrevocabilmente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte della Società.  
La Società è surrogata, nel limite delle somme versate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.  
Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd e decorrerà automaticamente trascorsi 30 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dalla Società al Contraente; sino a tale data decorreranno gli interessi legali dall'avvenuto pagamento da parte della Società al Beneficiario.

**ART. 8 – RINUNCIA ALLE AZIONI CAUTELARI** – Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte della Società ovvero ad evitare o posticipare il pagamento alla Società di quanto dovuto in forza delle condizioni di polizza.

**ART. 9 – CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE** – Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente alla Società, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dalla Società stessa in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte della Società non incidono in alcun modo sul diritto di regresso della Società come sopra convenuto, che rimane inalterato. Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare alla Società le somme da essa eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e la Società farà quanto in proprio potere, se richiesta dal Contraente, per consentire la sostituzione dello stesso nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione. La Società non è comunque obbligata ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

**ART. 10 - IMPOSTE E TASSE** - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

**ART. 11 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ - FORO COMPETENTE** - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa, Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, è quello di Malta.

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

E. GIOVI s.r.l.  
*[Signature]*

*[Signature]*

## APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

- Art. 3 - Obblighi di documentazione ed informazione - obbligo di trasmissione periodica di documentazione - conseguenze in caso di mancato rispetto;
- Art. 4 - Facoltà della Società di controllo ed ispezione - obblighi connessi - conseguenze in caso di mancato rispetto;
- Art. 5 - Obbligo del Contraente e dei Coobbligati di versamento dei massimali in via anticipata - Eventi nei quali si determina - rinuncia alle eccezioni;
- Art. 6 - Disciplina delle somme acquisite dalla Società e loro utilizzo - facoltà di ritenzione delle somme anche per obbligazioni diverse - rinuncia alle eccezioni;
- Art. 7 - Regresso - pagamento da parte del Contraente a semplice richiesta con rinuncia alle eccezioni - tasso di interesse;
- Art. 8 - Rinuncia del Contraente all'azione cautelare;
- Art. 9 - Cessione anticipata dell'azione di ripetizione - irrilevanza della cessione ai fini dell'azione di regresso;
- Art. 11 - Forma delle comunicazioni alla società - foro competente

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

E. GIOVI s.r.l.  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

ArgoGlobal SE  
Aragon Business Centre  
Dragonara Road  
St. Julians STJ3140 / Malta

T +356 20106453  
F +356 20106454  
[www.argoglobalse.com.mt](http://www.argoglobalse.com.mt)

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta  
Financial Services Authority to carry on  
General Insurance Business under the  
Insurance Business Act, 1998; Reg.-N.: SE2



Appendice N° :1	n° polizza : A20170701803070576
-----------------	---------------------------------

A GARANZIA DELL'OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI REFLUI LIQUIDI . DET. REGIONE LAZIO G 16171 DEL 23.12.16

**PREMESSO**

- che con determinazione n B6838 del 29.12.2009 la REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO TERRITORIO DIREZIONE REGIONALE ENERGIA E RIFIUTI (in seguito denominata Ente Garantito) ha rilasciato l'Autorizzazione alla Società E. GIOVI S.R.L. (di seguito denominato Contraente) relativamente al proseguimento dell'attività della discarica in Loc. Malagrottapresso i Lotti Area 1 - C - I - L - H superficie ha. 19 - Lotti Area 2 - B - E - G superficie ha. 14 - Totale ha. 33 - rif. DGR 239 del 2009 .
- che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'Ente Garantito a lui dall'eventuale convenzione il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di euro 3.300.000,00, rivalutabile annualmente a far tempi dalla data di autorizzazione sulla base dagli indici ISTAT di adeguamento al costo della vita;
- che la suddetta cauzione può essere prestata anche con polizza fidejussoria
- che con delibera della Giunta Regionale n. 239 del 2009 sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per le prestazioni delle garanzie ai fini dell'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

Tutto ciò premesso

La società ArgoGlobal SE, si costituisce fidejussore del contraente il quale accetta per se e per i propri successore ed aventi causa dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente Garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro 3.300.000,00 (tremilionitrecentomila/00) a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti dallo smaltimento di rifiuti presenti nel sito, della messa in sicurezza e dell'eventuale bonifica dello stesso, delle attività di ripristino ambientale e di sistemazione finale dell'area, causate da inadempienze da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati

La garanzia si riferisce alle inadempienze del Contraente nel periodo dal 07.07.2017 al 07.07.2020 decorso tale periodo la polizza rimarrà valida per ulteriori 24 mesi senza tuttavia estendere la propria efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione. Trascorsi i 24 mesi sopraindicati la garanzia si estinguerà definitivamente e quindi la società non sarà più tenuta ad alcuna prestazione

Condizioni Generali

**Art. 1 (Durata della Garanzia)**

La presente garanzia si riferisce unicamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo dal 07.07.2017 al 07.07.2020. Decorso tale periodo la polizza rimarrà valida per ulteriori 24 mesi senza tuttavia estendere la propria efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione. Trascorsi i 24 mesi sopraindicati la garanzia si estinguerà definitivamente e quindi la società assicuratrice non sarà più tenuta ad alcuna prestazione

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013), C.F. 97667890152

ArgoGlobal SE  
Aragon Business Centre  
Dragonara Road  
St. Julians STJ3140 / Malta  
T +356 20106453  
F +356 20106454  
[www.argoglobalse.com.mt](http://www.argoglobalse.com.mt)

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta  
Financial Services Authority to carry on  
General Insurance Business under the  
Insurance Business Act, 1998; Reg.-N.: SE2

**Art. 2 (Delimitazione della Garanzia)**

La società assicuratrice, fino alla concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del contraente per le somme di questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento di rifiuti presenti nel sito, per la messa in sicurezza, l'eventuale bonifica, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, il suddetto importo massimo si rilevasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma in ogni caso, la facoltà della società assicuratrice, di rifiutare il rilancio della copertura in aumento massimale.

**Art. 3 (Pagamento e risarcimento)**

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società assicuratrice, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto regionale che dispone, ai sensi dell'art.1944 C.C., la società assicuratrice non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

La società assicuratrice rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'Art.1957 C.C.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso del contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salvo le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

**Art. 4 (Surrogazione)**

La società assicuratrice è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obblighi solidali.

**Art. 5 (Pagamento del premio ed altri oneri)**

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito e non possono essere a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese ed eventuali altri oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

**Art. 6 (Forma della comunicazione alla società)**

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società assicuratrice, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata a/r alla sede della direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

**Art. 7 (Foro competente)**

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE  
E. GIOVINETTI  
PUBLIC

ARGOGLOBAL SE  
Alpa

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

ArgoGlobal SE  
Aragon Business Centre  
Dragonara Road  
St. Julians STJ3140 / Malta

T +356 20106453  
F +356 20106454  
[www.argoglobalse.com.mt](http://www.argoglobalse.com.mt)

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta  
Financial Services Authority to carry on  
General Insurance Business under the  
Insurance Business Act, 1998; Reg.-N.: SE2

Oggi, 19/07/2017

Io sottoscritta Dr. Angele Rapa, Notaio in Malta, con studio in Mosta, Malta, attesto che il Sig. Clive Chipperfield, nato a Ilford, UK, il 28 Gennaio 1955 e residente in Santa Maria Court, Flat 6, Triq Vitale, Mgarr, Malta, quale Procuratore avente i poteri di firma della ArgoGlobal SE, con sede legale in Aragon Business, Dragonara Road, St. Julians STJ3140 (Malta), autorizzato in virtù dei poteri che derivano dal vigente Statuto Sociale dei poteri di firma per emissione e sottoscrizione di polizze fideiussorie giusto mandato conferitogli dall'Assemblea degli Amministratori e quindi Procuratore della suesposta ArgoGlobal SE, della cui identità personale e poteri io Notaio sono certa, ha apposto alla mia presenza la propria firma sul documento che precede, in Mosta (Malta), nel mio studio sito in Strada Barrieri n. 2.



DR. ANGELE RAPA  
NOTARIO PUBBLICO MALTA

(testimone di firma e  
identità) di Clive Chipperfield

ELE RAPA  
MALTA  
NOTARIO PUBBLICO

DR. ANGELE RAPA  
MALTA  
NOTARY PUBLIC

DR. ANGELE RAPA LL.B.  
NOTARY PUBLIC MALTA  
2, TRIQ IL-BARRIERI,  
MOSTA, MALTA  
TEL: 99843950



Questo caso specifico rafforza, in generale, i dubbi emersi sull'attenzione che le Regioni hanno in concreto sul tema delle garanzie finanziarie.

## 2.3 Analisi e valutazione dei dati

Il prospetto riportato in tab. 1, nonostante le criticità evidenziate, rappresenta il principale riferimento per un'attenta e mirata disamina delle varie peculiarità che caratterizzano il settore investigato; esso, raccogliendo tutti i dati che sono stati acquisiti dagli Enti, sarà il punto di partenza per procedere ad una valutazione delle fenomenologie, quantitative e qualitative, relative alle garanzie finanziarie connesse agli impianti di discarica.

### 2.3.1 La mappatura degli impianti di discarica

Prima di passare all'analisi delle diverse caratteristiche delle garanzie finanziarie, le notizie acquisite hanno consentito di elaborare una mappatura degli impianti di discarica disseminati sull'intero territorio nazionale.

Tab. 2 – Distribuzione impianti di discarica per Regioni

REGIONI	NR. DISCARICHE
PIEMONTE	80
VALLE D'AOSTA	41
LOMBARDIA	154
TRENTINO ALTO ADIGE	41
VENETO	49
FRIULI V.G.	66
LIGURIA	37
EMILIA-ROMAGNA	54
TOSCANA	39
UMBRIA	8
MARCHE	13
LAZIO	12
ABRUZZO	16
MOLISE	4
CAMPANIA	18
PUGLIA	40

BASILICATA	17
CALABRIA	14
SICILIA	9
SARDEGNA	21
<b>TOTALE</b>	<b>733</b>

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle Regioni/Province Autonome

La tabella, frutto dell'aggregazione dei dati relativi al numero di discariche presenti in ciascuna delle Regioni<sup>26</sup>, mostra che, stando ai dati forniti, si contano sul territorio italiano 733 impianti.

Si tratta, al di là dell'oggetto della presente inchiesta, di un quadro che conferma come il conferimento in discarica sia ancora lontano dall'essere una modalità residuale e recessiva nella gestione del ciclo dei rifiuti.

L'ulteriore informazione che si può trarre dall'analisi dei dati è quella relativa alla distribuzione degli impianti di discarica per aree geografiche: i dati regionali sono stati, quindi, raggruppati nelle tre tradizionali zone del territorio italiano, Nord<sup>27</sup>, Centro<sup>28</sup>, Sud e Isole<sup>29</sup>.

Tab. 3 – Distribuzione impianti di discarica per aree geografiche

AREA GEOGRAFICA	NR. DISCARICHE	% DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
NORD	522	71,2%
CENTRO	72	9,8%
SUD E ISOLE	139	19,0%
	<b>733</b>	<b>100%</b>

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle Regioni/Province Autonome

Lo sbilanciamento degli impianti di discarica nelle Regioni del Nord Italia può essere meglio apprezzato dai successivi grafici.


<sup>26</sup> Per semplicità, i dati delle province autonome di Trento e Bolzano sono state raggruppati sotto la voce "Regione Trentino Alto Adige".

<sup>27</sup> Si tratta delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna.


<sup>28</sup> Si tratta delle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio.

<sup>29</sup> Si tratta delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Graf. 1 – Distribuzione impianti di discarica per aree geografiche in valori assoluti



Graf. 2 – Distribuzione impianti di discarica per aree geografiche in valori percentuali



Le rappresentazioni grafiche evidenziano un grande squilibrio del numero degli impianti di discarica a favore delle zone settentrionali, con una

percentuale superiore al 70%; tuttavia, non si deve trascurare che tale differenza sconta, inevitabilmente, anche l'influenza di realtà territoriali distinte e differenti tra loro.

Nel tentativo di depurare i dati, si è proceduto ad una loro "normalizzazione", vale a dire ad un processo di comparazione con altri elementi oggettivi, caratterizzanti il tessuto economico-sociale dell'area geografica di ciascuno dei territori considerati, che consentano la confrontabilità dei valori.

Nella tabella che segue, si è ritenuto, quindi, di rapportare il numero degli impianti di discarica con il rispettivo ammontare di abitanti<sup>30</sup> di ciascuna Regione e, successivamente, determinare il numero di abitanti per singola discarica.

Tab. 4 – Distribuzione impianti di discariche per nr. abitanti regioni

REGIONI	NR. DISCARICHE	POPOLAZIONE AL 01/01/2021	NR. ABITANTI PER OGNI DISCARICA
PIEMONTE	80	4.274.945	53.437
VALLE D'AOSTA	41	124.089	3.027
LOMBARDIA	154	9.981.554	64.815
TRENTINO ALTO ADIGE	41	1.077.078	26.270
VENETO	49	4.869.830	99.384
FRIULI V.G.	66	1.201.510	18.205
LIGURIA	37	1.518.495	41.040
EMILIA-ROMAGNA	54	4.438.937	82.203
TOSCANA	39	3.692.865	94.689
UMBRIA	8	865.452	108.182
MARCHE	13	1.498.236	115.249
LAZIO	12	5.730.399	477.533
ABRUZZO	16	1.281.012	80.063
MOLISE	4	294.294	73.574
CAMPANIA	18	5.624.260	312.459
PUGLIA	40	3.933.777	98.344
BASILICATA	17	545.130	32.066
CALABRIA	14	1.860.601	132.900
SICILIA	9	4.833.705	537.078
SARDEGNA	21	1.590.044	75.716
<b>TOTALE</b>	<b>733</b>	<b>MEDIA NAZ.</b>	<b>80.813</b>

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle Regioni/Province Autonome

L'ultima colonna della tabella indica il numero di abitanti per ciascuna regione che, mediamente, insiste per ogni discarica: evidentemente, un numero basso di cittadini per ogni impianto è sintomo di una più diffusa distribuzione


<sup>30</sup> Dati ISTAT relativi al censimento della popolazione residente in Italia alla data del 01/01/2021.

dell'impiantistica di smaltimento dei rifiuti.

Da questo punto di vista, non brillano le Regioni Sicilia, Lazio e Campania, per le quali gli abitanti per ogni discarica presente sul territorio, rispettivamente ammontanti a 537.078, 477.533 e 312.459, si attestano su valori decisamente superiori alla media nazionale, pari a 80.813 unità.

Per rendere il dato maggiormente intellegibile, i valori della tab. 4 sono stati meglio rappresentati nel grafico che segue:

Graf. 3 – Distribuzione impianti di discariche per numero abitanti regioni



Per quanto attiene alla distribuzione degli impianti per area geografica, anche il dato "normalizzato" conferma il minore impatto delle discariche sui territori delle regioni meridionali ed insulari.


Lo stesso procedimento di "normalizzazione" è stato utilizzato per valutare il numero di abitanti medio per impianto con riferimento alle 3 macroaree geografiche di riferimento.

Tab. 5 – Distribuzione impianti di discariche per nr. abitanti aree geografiche

AREA GEOGRAFICA	NR. DISCARICHE	POPOLAZIONE AL 01/01/2021	NR. ABITANTI PER OGNI DISCARICA
NORD	522	27.486.438	52.656
CENTRO	72	11.786.952	163.708
SUD E ISOLE	139	19.962.823	143.617

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle Regioni/Province Autonome

Graf. 4 – Distribuzione impianti di discariche per nr. abitanti regioni



Come confermato dalla tab. 5 e dal graf. 4, si osserva un altalenante numero di abitanti medio per ciascun impianto via via che si percorre la penisola da nord a sud, sintomo di una ripartizione delle discariche che, a partire dalle regioni settentrionali, si attenua nel mezzogiorno d'Italia per affievolirsi con riferimento all'area geografica centrale.

### 2.3.2 Il settore delle garanzie finanziarie

Con i dati a disposizione, è possibile provare a fornire indicazioni generali sulla valenza, dal punto di vista economico, che il comparto delle garanzie finanziarie riesce ad esprimere: si tratta, infatti, di un mero tentativo di valutare il fenomeno dal punto di vista finanziario attesa la non esaustività degli elementi forniti al riguardo dalle Regioni/Province Autonome.

Con tutte le riserve del caso, gli indicatori in grado di rappresentare la capacità economico-finanziaria del settore sono individuabili nel premio pagato per la stipula di una garanzia finanziaria e nell'importo garantito all'ente pubblico nel caso di inadempimenti da parte del gestore dell'impianto.

Tab. 6 – Premi incassati per emissione garanzie finanziarie

NR. GARANZIE FINANZIARIE	NR. GARANZIE CON INDICAZIONE IMPORTO PREMIO	%	TOTALE IMPORTO PREMI (€)
1.204	465	39%	41.374.419

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle Regioni/Province Autonome

Va subito detto che la tabella che precede anticipa il numero complessivo delle garanzie finanziarie rilevate, pari a 1.204 unità, in ordine alle quali si dirà più ampiamente *infra*.

Per quanto attiene agli importi sostenuti per il pagamento dei premi, si rileva un ammontare totale pari ad oltre quaranta milioni di euro, importo che appare incongruo, *prima facie*, a rappresentare il settore.

Tuttavia, non può trascurarsi che il dato che emerge è viziato dalla limitatezza degli elementi forniti: esso scaturisce, infatti, dalle indicazioni riferite soltanto al 39% delle garanzie rilevate, vale a dire 465 garanzie su un totale di 1.204.

Più significativo è invece il dato relativo al totale degli importi garantiti a fronte della prestazione di una garanzia finanziaria.

Tab. 7 – Importi garantiti con le garanzie finanziarie

NR. GARANZIE FINANZIARIE	NR. GARANZIE CON INDICAZIONE IMPORTO GARANTITO	%	TOTALE IMPORTI GARANTITI (€)
1.204	1.150	96%	2.153.254.363

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle Regioni/Province Autonome

L'analisi dell'indicatore ha, infatti, tenuto conto di 1.150 garanzie, pari alla quasi totalità (96%) di quelle rilevate (1.204).

L'ammontare totale degli importi garantiti, pari a oltre due miliardi di euro, appare, quindi, un dato capace di fornire indicazioni maggiormente coerenti sulla portata economico-finanziaria del settore.

## 2.4 La casistica rilevante

Prendendo le mosse dall'insieme dei dati acquisiti e rappresentati in tab. 1, si procederà, di seguito, a una valutazione quantitativa e qualitativa delle garanzie finanziarie correlate all'esercizio degli impianti di discarica, evidenziandone le anomalie maggiormente ricorrenti.

## 2.4.1 La mancanza di garanzie finanziarie

Da un punto di vista squisitamente numerico, è stato possibile relazionare il numero degli impianti alle garanzie finanziarie presentate: a tal fine, per ciascuna Regione sono state prese in considerazione, oltre alle discariche, anche le loro eventuali partizioni (lotti, moduli, stralci, etc.)<sup>31</sup>, alle quali è stato associato il numero complessivo di garanzie finanziarie prestate.

Tab. 8 – Prospetto impianti di discarica con garanzie finanziarie (distribuzione regionale)

REGIONI	IMPIANTI DI DISCARICA	NR. PARTIZIONI (LOTTI/STRALCI/MODULI)	TOTALE IMPIANTI + PARTIZIONI	NR. GARANZIE FINANZIARIE
PIEMONTE	80	32	112	175
VALLE D'AOSTA	41	0	41	39
LOMBARDIA	154	110	264	344
TRENTINO A.A.	41	0	41	11
VENETO	49	0	49	6
FRIULI V.G.	66	19	85	81
LIGURIA	37	9	46	67
EMILIA-ROMAGNA	54	81	135	219
TOSCANA	39	5	44	49
UMBRIA	8	0	8	14
MARCHE	13	0	13	11
LAZIO	12	6	18	28
ABRUZZO	16	0	16	13
MOLISE	4	0	4	4
CAMPANIA	18	2	20	7
PUGLIA	40	2	42	31
BASILICATA	17	3	20	14
CALABRIA	14	4	18	23
SICILIA	9	4	13	15
SARDEGNA	21	26	47	53
<b>TOTALE</b>	<b>733</b>	<b>303</b>	<b>1036</b>	<b>1.204</b>

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle Regioni/Province Autonome

La tabella evidenzia che, a fronte di 1.036 impianti (733 discariche e 303

<sup>31</sup> In genere si tratta di lotti, stralci e/o moduli di ampliamento dell'originario impianto, per i quali è prevista il rilascio di un'autonoma Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che, fra l'altro, prescrive la prestazione delle relative garanzie finanziarie.



partizioni), sono state complessivamente rilevate 1.204 garanzie finanziarie, sia relative alla gestione operativa che a quella *post mortem*, dato numerico che appare squilibrato e che genera forti perplessità sulla capacità delle cautele imposte dalla legge di ristorare la collettività nel caso di eventuali ripercussioni negative sull'ambiente causate dall'esercizio degli stessi impianti di smaltimento.

La conferma di tale criticità è confermata dall'analisi dei dati riferibili ai singoli impianti con quelli relativi alle rispettive garanzie finanziarie; in particolare, partendo dalle caratteristiche di ciascuna discarica (stato di operatività, categoria di rifiuti conferiti, numero di partizioni), è stato possibile verificare il numero e la tipologia di copertura (per la gestione operativa e/o per quella *post mortem*) delle garanzie a ciascuna di esse correlate, la cui situazione è sintetizzata nella tabella che segue.

Tab. 9 – Prospetto impianti (discariche + partizioni) senza copertura di garanzie finanziarie

<b>TOTALE DISCARICHE + PARTIZIONI</b>	<b>IMPIANTI SENZA NESSUNA GARANZIA FINANZIARIA</b>	<b>IMPIANTI SENZA ALCUNE GARANZIE FINANZIARIE (GESTIONE OPER. o POST-MORTEM)</b>	<b>TOTALE IMPIANTI NON IN REGOLA CON LE GARANZIE</b>	<b>% IMPIANTI NON IN REGOLA CON LE GARANZIE</b>
1038	271 (26%)	134 (13%)	405	39%

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle Regioni/Province Autonome

Il risultato che emerge dall'esame dei dati elaborati non è affatto confortante: innanzitutto, si rileva che 271 impianti su 1.038 mappati sul territorio nazionale sono completamente sprovvisti di garanzie finanziarie, per un valore superiore al 26% del totale; se ad essi si aggiungono gli ulteriori 134 impianti che, in base alle rispettive caratteristiche tecnico-operative, sono privi di almeno una delle coperture previste dalla normativa vigente, gli invasati "non a norma" salgono a ben 405.

Ciò significa che il 39% (405 su 1038) degli impianti ubicati sul territorio nazionale non è in possesso delle necessarie cautele imposte dalla legge per tutelare la collettività da eventuali rischi ambientali connessi all'esercizio delle discariche.

Ad attenuare una simile situazione, a dir poco preoccupante, valgano le considerazioni già espresse sulla incompletezza dei dati forniti dalle Regioni/Province Autonome in risposta alla richiesta della Commissione<sup>32</sup> che possono sicuramente aver inficiato sull'analisi degli stessi: ci si riferisce, in particolare, all'omessa indicazione dell'operatività degli impianti, dell'epoca in cui gli stessi sono entrati in funzione (prima o dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2003) e della tipologia di rifiuti autorizzati, tutte informazioni che influiscono sulla possibilità di verificare puntualmente il

<sup>32</sup> Che, come si è visto nel § 2.1, è stata particolarmente articolata e precisa, nonché reiterata in vista della conclusione dell'inchiesta.

corretto adempimento degli obblighi connessi alla prestazione delle garanzie finanziarie.

Con riferimento agli impianti del tutto sprovvisti di garanzie finanziarie, nella maggior parte dei casi non sono stati indicati i motivi dell'assenza di garanzia finanziaria: si tratta, in particolare, di 245 impianti su un totale di 271 (pari ad oltre il 90% dei casi) per i quali non sono state specificate le ragioni di tali mancanze.

Tuttavia, per le restanti 26 discariche relativamente alle quali è stata comunicata la non avvenuta presentazione delle relative garanzie finanziarie, è stata rilevata la casistica maggiormente ricorrente alla quale gli enti locali si sono appellati per giustificare la mancanza di garanzie finanziarie.

Per la provincia di Bolzano (10 discariche) e la Regione Basilicata (7 discariche) è stato dichiarato di ritenere superfluo il ricorso alle garanzie finanziarie in considerazione della gestione degli impianti da parte di un ente pubblico: nel caso delle discariche ubicate in territorio lucano è stata invocata una legge regionale<sup>33</sup> da ritenersi peraltro superata in virtù della sentenza della Corte Costituzionale 2 dicembre 2013, n. 285 che riconosce la competenza statale in materia.

In altri casi la ragione della mancata prestazione delle garanzie finanziarie è stata attribuita alla sottoposizione dell'impianto a sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria (5 casi), alla sottoposizione del gestore a procedure concorsuali ovvero alla sospensione o mancato rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Per quanto attiene, poi, all'oggetto delle garanzie finanziarie prestate, vale a dire se esse si riferiscano alla gestione operativa oppure a quella *post mortem*, la tabella che segue ne riporta la distribuzione per ciascuna delle possibili condizioni di operatività delle relative coperture.

Tab. 10 – Distribuzione garanzie finanziarie per oggetto

OGGETTO GARANZIE FINANZIARIE	N. GARANZIE FINANZIARIE	% SU TOTALE
GESTIONE OPERATIVA	545	45,3%
GESTIONE POST-OPERATIVA	544	45,2%
GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA	4	0,3%
NON DISPONIBILE/DATO NON FORNITO	111	9,2%
<b>TOTALE GARANZIE FINANZIARIE</b>	<b>1.204</b>	

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle Regioni/Province Autonome

Seppure nei limiti di una valutazione in termini generali, è evidente l'equivalenza tra le garanzie finanziarie prestate per la gestione operativa rispetto a quelle presentate per il *post mortem* degli impianti di discarica, con

<sup>33</sup> Si tratta dell' art. 32, comma 6, della legge regionale n. 6 del 2001, modificato e integrato dall'art. 45, comma 3, della legge regionale n. 28 del 2007.

valori che si attestano intorno al 45% del totale delle garanzie esaminate.

Nel contesto esaminato, non poche perplessità desta, invece, il dato relativo a quelle garanzie per le quali non è stato possibile determinare univocamente a quale condizione di operatività della copertura si riferissero, ammontanti a 111 unità, pari a quasi il 10% del totale.

#### 2.4.2 La tipologia di garanzie

Entrando nel merito dell'analisi qualitativa inerente alle garanzie finanziarie prestate, il primo dato interessante da valutare riguarda la tipologia di copertura utilizzata per adempiere agli obblighi fissati dalla legge.

Come già anticipato (nel § 1), le garanzie finanziarie sono classificabili in base alla tipologia contrattuale utilizzata, potendo, così, il gestore ricorrere in maniera equivalente:

alla cauzione che può essere costituita in numerario o può essere prestata in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

alla fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito e/o intermediari finanziari autorizzati in base alla normativa bancaria;

alla polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio italiano in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Prendendo le mosse dalla tab. 1, si è provveduto, per singola Regione, a suddividere i dati relativi al totale delle garanzie finanziarie (1.204) in base alla tipologia di esse di cui il gestore dell'impianto ha inteso avvalersi.

Tab. 11 – Distribuzione per Regioni delle garanzie finanziarie in base alla tipologia

REGIONI	NR. TOTALE GARANZIE FINANZIARIE	NR. POLIZZE ASSICURATIVE	NR. FIDEIUSSIONI BANCARIE	NR. ALTRE TIPOLOGIE
PIEMONTE	175	141	34	0
VALLE D'AOSTA	39	37	2	0
LOMBARDIA	344	147	196	1
TRENTINO A.A.	11	5	6	0
VENETO	6	4	1	1
FRIULI V.G.	81	62	18	1
LIGURIA	67	58	7	2
EMILIA-ROMAGNA	219	79	139	1
TOSCANA	49	36	13	0
UMBRIA	14	12	2	0
MARCHE	11	9	1	1
LAZIO	28	19	8	1
ABRUZZO	13	10	3	0
MOLISE	4	4	0	0
CAMPANIA	7	7	0	0
PUGLIA	31	22	9	0
BASILICATA	14	12	2	0

CALABRIA	23	21	1	1
SICILIA	15	13	2	0
SARDEGNA	53	51	2	0
<b>TOTALE</b>	<b>1204</b>	<b>749</b>	<b>446</b>	<b>9</b>

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle Regioni/Province Autonome

Non sfuggirà che il ricorso al settore assicurativo appare la soluzione maggiormente perseguita dai gerenti degli impianti, a discapito delle altre forme previste dalla legge.


L'entità di tale differenza può essere meglio apprezzata nella tabella e dal grafico che seguono.

Tab. 12 – Distribuzione totale garanzie finanziarie per tipologia (valori assoluti e percentuali)

TIPOLOGIA GARANZIE FINANZIARIE	NR.	% SU TOTALE
POLIZZA ASSICURATIVA	749	62%
FIDEIUSSIONE BANCARIA	446	37%
CAUZIONI	9	1%
<b>TOTALE GARANZIE FINANZIARIE</b>	<b>1.204</b>	

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle Regioni/Province Autonome

Graf. 5 – Distribuzione totale garanzie finanziarie per tipologia (valori assoluti e percentuali)



Le polizze assicurative rappresentano il 62% dell'intero panorama delle possibili tipologie di garanzie finanziarie, ammontando a quasi al doppio delle fidejussioni bancarie, che si attestano su valori pari al 37% del totale; di contro, appare residuale il ricorso dei gestori alla cauzione (solo 9 casi su 1.204, pari all'1% del totale), delle cui peculiarità si dirà *infra*.


L'analisi per macroaree geografiche della natura delle garanzie finanziarie restituisce valori disomogenei a seconda della zona cui si riferisce

Tab. 13 – Distribuzione per aree geografiche garanzie finanziarie per tipologia

AREA GEOGRAFICA	TIPOLOGIA GARANZIE FINANZIARIE	NR.	% SU TOTALE
NORD	POLIZZA ASSICURATIVA	533	56,6%
	FIDEIUSSIONE BANCARIA	403	42,8%
	CAUZIONE	6	0,6%
	<b>TOTALE</b>	<b>942</b>	
CENTRO	POLIZZA ASSICURATIVA	76	74,5%
	FIDEIUSSIONE BANCARIA	24	23,5%
	CAUZIONE	2	2,0%
	<b>TOTALE</b>	<b>102</b>	
SUD E ISOLE	POLIZZA ASSICURATIVA	140	87,5%
	FIDEIUSSIONE BANCARIA	19	11,9%
	CAUZIONE	1	0,6%
	<b>TOTALE</b>	<b>160</b>	

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle Regioni/Province Autonome

Graf. 6 – Distribuzione per aree geografiche garanzie finanziarie per tipologia



Come si evince dalla tabella 13 e dal grafico 6, i gestori degli impianti ubicati nelle regioni settentrionali hanno evidenziato, rispetto al dato nazionale, una maggiore propensione a ricorrere alle fidejussioni bancarie quale tipologia di garanzia finanziaria da prestare: esse rappresentano, infatti, il 42,8% del totale (403 su 942) delle garanzie finanziarie del nord Italia, non molto distante dal 56,6% (533 su 942) relativo alle polizze assicurative.

Per quanto attiene, invece, alle regioni centrali, meridionali e insulari, si osserva un sensibile aumento dell'utilizzo dei prodotti assicurativi (nel caso del mezzogiorno addirittura superiore all'80%) a scapito delle garanzie bancarie, facendo lievitare il *gap* tra le due diverse tipologie di garanzie che si attesta su valori che oscillano dal 63% al 70%.

Le cauzioni appaiono come la tipologia meno utilizzata, risultando statisticamente trascurabili.

Esse rappresentano soltanto l'1% dell'intero panorama delle possibili tipologie di garanzie finanziarie e si sostanziano in due metodi di prestazione: mediante depositi cauzionali periodici su conti correnti o libretti vincolati oppure attraverso accantonamenti in fondi di garanzia bancari.

### 2.4.3 La natura dei garanti

Nell'ambito dell'analisi condotta sulla base dei dati acquisiti nel corso dell'inchiesta, non può tralasciarsi la valutazione sulle caratteristiche dei soggetti economici emittenti le garanzie finanziarie.

In ragione del fatto che, tra le tipologie di garanzie finanziarie previste dalla legge, la cauzione non necessita di soggetti garanti, l'analisi verterà, evidentemente, soltanto sulle compagnie di assicurazione e sugli istituti di credito o intermediari finanziari in relazione, rispettivamente, alla stipula di polizze o fidejussioni, che del resto rappresentano, come si è visto, la quasi totalità degli interlocutori negoziali dei gestori degli impianti.

#### *Il comparto assicurativo*

A partire dai dati esposti in tab. 1, si è proceduto ad elaborare un prospetto riportante, per ciascuno dei soggetti emittenti polizze assicurative, il numero di garanzie emesse, opportunamente integrato con le informazioni acquisite sul conto degli stessi dall'IVASS<sup>34</sup>, organismo di vigilanza del comparto assicurativo.

---

<sup>34</sup> Cfr. doc. n. 995.

Tab. 14 – Soggetti emittenti garanzie finanziarie nel comparto assicurativo

SOGGETTO EMITTENTE POLIZZA	N. GARANZIE	DATA FINE VALIDITA RAMO	STATO DA CUI OPERA L'IMPRESA	DENOMINAZIONE ATTUALE	DATA INIZIO RAMO ATTUALE	DATA FINE RAMO ATTUALE	ALBO ATTUALE
ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A.	6	IN ESSERE	ROMANIA	ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A.	05/03/12	IN ESSERE	Elenco II - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi
ALLIANZ SPA	21	IN ESSERE	ITALIA	ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI	21/12/05	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA	3	IN ESSERE	ITALIA	AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.	26/11/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
ARGOGLOBAL SE	65	IN ESSERE	MALTA	ARGOGLOBAL SE	18/09/13	IN ESSERE	Elenco II - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	34	IN ESSERE	ITALIA	ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI	26/11/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
ASSICURAZIONI VISCONTEA COFACE SPA	13	31/10/12	ITALIA	COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A. (COFACE)	05/07/12	IN ESSERE	Elenco I - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento
ASSIFIN SPA	1	n.d.	ITALIA	FALLITA NEL 2013			
ASSIMOCO SPA	2	IN ESSERE	ITALIA	ASSIMOCO S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO	26/11/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
ASSURED GUARANTY	1	07/11/18	REGNO UNITO	ASSURED GUARANTY (EUROPE) PLC	25/06/01	31/12/20	Elenco II - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi
ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV	43	30/12/16	ITALIA	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	30/06/16	IN ESSERE	Elenco I - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento
ATRADIUS CREDITO Y CAUTION SA	13	IN ESSERE	ITALIA	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	30/06/16	IN ESSERE	Elenco I - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento
AURORA ASSICURAZIONI	1	06/01/14	ITALIA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	26/11/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
AXA ASSICURAZIONI SPA	35	IN ESSERE	ITALIA	AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	02/11/87	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia

BPB ASSICURAZIONI	1	IN ESSERE	ITALIA	CARGEAS ASSICURAZIONI S.P.A.	20/11/89	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
CARIGE ASSICURAZIONI	5	IN ESSERE	ITALIA	AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.	26/11/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
CBL INSURANCE	1	19/02/19	ITALIA	CBL INSURANCE EUROPE DAC - L'AUTORITÀ DI VIGILANZA IRLANDESE HA DISPOSTO IL DIVIETO DI ASSUNZIONE DI NUOVI AFFARI DAL 19/02/2018	02/09/16	19/02/19	Elenco I - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento
CGICE LTD	3	31/12/20	GIBILTERRA	CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED - CGICE	17/04/14	31/12/20	Elenco II - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi
CHINA TAIPING INSURANCE LTD	6	31/12/20	REGNO UNITO	CHINA TAIPING INSURANCE (UK) CO LTD	29/04/15	31/12/20	Elenco II - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi
CIG PANNOIA - BUDAPEST	2	IN ESSERE	UNGHERIA	CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT	07/07/14	IN ESSERE	Elenco II - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi
CITY INSURANCE SA - BUCAREST	8	17/09/21	ROMANIA	SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.	12/08/08	17/09/21	Elenco II - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi
COFACE SA	122	IN ESSERE	ITALIA	COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A. (COFACE)	05/07/12	IN ESSERE	Elenco I - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento
ELBA ASSICURAZIONI SPA	97	IN ESSERE	ITALIA	ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SOCIETÀ PER AZIONI	12/06/08	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
ELITE INSURANCE COMPANY LTD	9	05/02/19	ITALIA	ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED - L'IMPRESA, DAL 5 LUGLIO 2017, HA CESSATO LA SOTTOSCRIZIONE DI NUOVI CONTRATTI E I RINNOVI.	22/03/12	05/02/19	Elenco I - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento
EULER HERMES SA	6	IN ESSERE	ITALIA	EULER HERMES SA/NV	19/09/11	IN ESSERE	Elenco I - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento



EUROINS INSURANCE PLC	17	IN ESSERE	BULGARIA	EUROINS INSURANCE JSC	17/05/07	IN ESSERE	Elenco II - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi
FIDEAS FINANZIARIA SPA	1	n.d.	ITALIA	FALLITA NEL 2014			
FONDIARIA SAI SPA	4	IN ESSERE	ITALIA	UNIPOLSAI ASSICURAZION I S.P.A.	26/11/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
GABLE INSURANCE A.G.	3	18/11/16	LIECHTENST EIN	GABLE INSURANCE AG - L'AUTORITA' DI VIGILANZA DEL LIECHTENSTEI N HA POSTO L'IMPRESA IN AMMINISTRAZ IONE STRAORDINARI A DAL 10-10- 2016 - DIVIETO DI SOTTOSCRIZIO NE	06/11/09	18/11/16	Elenco II - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi
GBM FINANZIARIA SPA	1	n.d.	ITALIA	FALLITA NEL 2018			
GENERALI INA ASSITALIA	3	IN ESSERE	ITALIA	GENERALI ITALIA S.P.A.	26/11/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
GENERALI INA ASSITALIA- FONDIARIA/D IVISIONE DI UNIPOLSAI	1	IN ESSERE	ITALIA	GENERALI ITALIA S.P.A.	26/11/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
GROUPAMA ASSICURAZIO NI SPA	1	IN ESSERE	ITALIA	GROUPAMA ASSICURAZION I SOCIETA' PER AZIONI	23/07/93	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
INA ASSITALIA SPA	1	IN ESSERE	ITALIA	GENERALI ITALIA S.P.A.	26/11/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
ITALIANA ASSICURAZIO NI SPA	1	IN ESSERE	ITALIA	COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZION I E RIASSICURAZI ONI S.P.A.	26/11/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
ITAS MUTUA ASSICURAZIO NI SPA	11	IN ESSERE	ITALIA	ITAS - ISTITUTO TRENTINO- ALTO ADIGE PER ASSICURAZION I SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZION I	10/12/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
LEVANTE ASSICURAZIO NI	1	30/07/98	ITALIA	AMISSIMA ASSICURAZION I S.P.A.	26/11/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia

LIG INSURANCE SA	3	10/02/15	ROMANIA	SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE LIG INSURANCE S.A. DIVIETO TEMPORANEO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA - DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ROMENA	23/05/11	10/02/15	Elenco II - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi
LIGURIA ASSICURAZIONI SPA	5	31/01/16	ITALIA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	26/11/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
LLOYD ADRIATICO/ALLIANZ	1	IN ESSERE	ITALIA	ALLIANZ SOCIETÀ PER AZIONI	21/12/05	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
LLOYD ITALICO	2	22/06/04	ITALIA	GENERALI ITALIA S.P.A.	26/11/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
MILANO ASSICURAZIONI SPA	2	06/01/14	ITALIA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	26/11/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
MILANO ASSICURAZIONI SPA - UNIPOL	1	IN ESSERE	ITALIA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	26/11/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
NADEJDA INSURANCE COMPANY	4	17/08/17	BULGARIA	INSURANCE COMPANY NADEJDA AD	25/05/16	17/08/17	Elenco II - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi
NUOVA TIRRENA SPA	1	IN ESSERE	ITALIA	GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETÀ PER AZIONI	23/07/93	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
ONIX ASIGURARI S.A.	14	IN ESSERE	ROMANIA	ONIX ASIGURARI S.A.	24/10/12	IN ESSERE	Elenco II - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi
RAS ASSICURAZIONI SPA	3	01/01/06	ITALIA	ALLIANZ SOCIETÀ PER AZIONI	21/12/05	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA	23	IN ESSERE	ITALIA	SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	26/11/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
RSA - SUN INSURANCE OFFICE LTD	7	01/01/16	ITALIA	ITAS - ISTITUTO TRENINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETÀ MUTUA DI ASSICURAZIONI	10/12/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
S2C SPA	12	IN ESSERE	ITALIA	S2C S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E	03/08/10	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia

				CAUZIONI			
SACE BT SPA	22	IN ESSERE	ITALIA	SACE BT S.P.A.	28/11/08	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SPA	6	IN ESSERE	ITALIA	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI E SOCIETA' PER AZIONI	26/11/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
SOCIETA' ITALIANA CAUZIONI	3	01/12/04	ITALIA	SOCIETA' ITALIANA CAUZIONI-COMP. ASS. E RIASS. SPA	26/11/84	01/12/04	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
SOCIETA' NISSAI DOWAY GUARANTEE COMPANY LTD	2	IN ESSERE	ITALIA	AIOI NISSAY DOWAY INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE	01/03/19	IN ESSERE	Elenco I - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento
SUN INSURANCE OFFICE LTD	3	01/01/16	ITALIA	ITAS - ISTITUTO TRENINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI	10/12/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
TOKIO MARINE HCC	1	01/01/19	ITALIA	TOKIO MARINE EUROPE S.A.	30/07/18	IN ESSERE	Elenco I - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento
TUA ASSICURAZIONI SPA	2	IN ESSERE	ITALIA	TUA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI	01/10/08	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	54	IN ESSERE	ITALIA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	26/11/84	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	10	IN ESSERE	ITALIA	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	29/04/23	IN ESSERE	Sezione I - imprese di assicurazione con sede legale in Italia
ZURICH INSURANCE PLC	2	IN ESSERE	ITALIA	ZURICH INSURANCE PLC	28/07/06	IN ESSERE	Elenco I - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento
NON DISPONIBILE/ NON INDICATA	23	===	===	===	===	===	===

749

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle Regioni/Province Autonome e dall'IVASS.

■ Informazioni da open source

Nonostante non sia possibile correlare in maniera puntuale l'originaria sede legale dell'ente assicurativo al momento della stipula delle rispettive garanzie finanziarie, l'elemento significativo che può desumersi dall'incrocio

delle informazioni rappresentate in tab. 14 riguarda, innanzitutto, la provenienza delle compagnie di assicurazione che hanno stipulato le polizze.

Tab. 15 – Distribuzione garanzie ed imprese per stato provenienza

STATO DA CUI OPERA L'IMPRESA	NR. GARANZIE EMESSE	%	NR. IMPRESSE	%	ALBO IVASS		
					Sez. I	Elenco I	Elenco II
BULGARIA	21	2,9%	2	3,4%			2
GIBILTERRA	3	0,4%	1	1,7%			1
ITALIA	594	81,8%	47*	79,7%	34	10	
LIECHTENSTEIN	3	0,4%	1	1,7%			1
MALTA	65	9,0%	1	1,7%			1
REGNO UNITO	7	1,0%	2	3,4%			2
ROMANIA	31	4,3%	4	6,8%			4
UNGHERIA	2	0,3%	1	1,7%			1
<b>TOTALE</b>	<b>726</b>		<b>59</b>				

\* Comprese 3 imprese fallite

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle Regioni/Province Autonome e dall'IVASS

Con tutte le riserve del caso, non vi sono dubbi sul fatto che, con oltre l'80% delle polizze stipulate, le imprese assicuratrici garanti operino prevalentemente in Italia.

Al riguardo, va rilevato che sono 47 (pari al 79,7% del totale) le aziende operanti sul territorio nazionale, di cui 34 con sede legale in Italia, 10 con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento e 3 fallite, la ASSIFIN SPA (con polizza a favore della Provincia di Lecce per la discarica di Campi Salentina, località Li Falchi), la FIDEAS FINANZIARIA SPA (con polizza a favore della Provincia di Rovigo per l'impianto di Villadose, discarica "Taglietto 0") e la GBM FINANZIARIA SPA (con polizza a favore della Provincia di Genova per la discarica di Rezzoaglio).

Per quanto attiene agli enti assicurativi stranieri, a parte l'isola di Malta, sede della ARGOGLOBAL SE, ammessa ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi, emittente di ben 65 polizze, l'altro paese con il maggior numero di garanzie emesse è la Romania, con oltre il 4% di polizze sottoscritte e con 4 aziende operanti, pari al 6,8% del totale.

Sul fronte dell'operatività delle imprese assicuratrici, 44 polizze rilevate sono state emesse da soggetti non più abilitati all'attività assicurativa; oltre a quelle emesse dalle menzionate società fallite, l'IVASS, infatti, ha segnalato la

cessazione delle posizioni della:

- 1) **LIG INSURANCE**<sup>35</sup>, che ha stipulato
  - n. 1 polizza a favore della Regione Calabria per la discarica di Crotone, località Passovecchio;
  - n. 2 polizze a favore della Provincia di Cagliari per la discarica di Serdiana (CA), località Su Siccesu;
- 2) **CBL INSURANCE EUROPE DAC**<sup>36</sup>, che ha stipulato 1 polizza a favore della Regione Abruzzo per la discarica di Cupello, Contrada Valle Cena;
- 3) **ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED**<sup>37</sup>, che ha stipulato
  - n. 4 polizze a favore della Provincia di Imperia per la discarica di Sanremo-Taggia (IM), località Collette Ozotto;
  - n. 2 polizze a favore della Regione Toscana per la discarica di Sesto Fiorentino (FI), località Quinto Alto;
  - n. 1 polizza a favore della Provincia di Fermo per la discarica di Torre S. Patrizio (FM), contrada S. Pietro;
  - n. 2 polizze a favore della Regione Abruzzo per le discariche di Atri (TE) e Ortona (CH);
- 4) **GABLE INSURANCE AG**<sup>38</sup>, che ha stipulato
  - n. 1 polizze per la discarica di Colferro (RM), località Collefagiolarà;
  - n. 2 polizze a favore della Regione Basilicata per la discarica di Guardia Perticara (PZ), località Matina;
- 5) **ASSURED GUARANTY (EUROPE) PLC**<sup>39</sup>, che ha stipulato 1 polizza a favore della Provincia di Novara per la discarica di Ghemme (NO), località Fornace Solaria;
- 6) **CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED - CGICE**<sup>40</sup>, che ha stipulato
  - n. 2 polizze a favore della Provincia di Nuoro per la discarica di Bolotana (NU), località Coronas Bentodas;
  - n. 1 polizza a favore della Provincia di Sassari per la discarica di Sassari, località Scalaerre;
- 7) **CHINA TAIPING INSURANCE (UK) CO LTD**<sup>41</sup>, che ha stipulato
  - n. 2 polizze a favore della Città Metropolitana di Genova per le discariche di Busalla Savignone (GE) e Uscio (GE);
  - n. 4 polizze a favore della Provincia di Nuoro per la discarica di Bolotana (NU), località Coronas Bentodas;

---

<sup>35</sup> Società di diritto rumeno ammessa ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi, che, a partire dal 2015, è stata sospesa dall'esercizio dell'attività assicurativa per decisione dell'organismo di vigilanza domestico.

<sup>36</sup> Impresa irlandese ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento, dopo che l'autorità di vigilanza domestica aveva ha disposto il divieto di assunzione di nuovi affari (2018).

<sup>37</sup> Azienda con sede in Gibilterra ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento, che, avendo già sospeso dal 2017 la sottoscrizione di nuovi contratti, ha cessato di operare dal 2019.

<sup>38</sup> Ente assicurativo con sede in Liechtenstein ammesso ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi, sottoposta dall'autorità di vigilanza interna in amministrazione straordinaria dal 2016, con divieto di sottoscrizione di nuovi contratti.

<sup>39</sup> Impresa che ha cessato di operare dal 31/12/2020.

<sup>40</sup> Impresa che ha cessato di operare dal 31/12/2020.

<sup>41</sup> Impresa che ha cessato di operare dal 31/12/2020.

- 8) SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.<sup>42</sup>, che ha stipulato
- n. 2 polizze a favore della Provincia di Monza e Brianza per la discarica di Desio (MB);
  - n. 1 polizza per la discarica di Busalla Savignone (GE);
  - n. 1 polizza per la discarica di Roma, località Falcognana;
  - n. 1 polizza a favore della Regione Campania per la discarica San Tammaro (CE), località Maruzzella;
  - n. 1 polizza a favore della Regione Calabria per la discarica San Pianopoli (CZ), località Gallù Carratello;
  - n. 2 polizze a favore del Commissario per l’Emergenza Rifiuti della Calabria per le discariche di Lamezia terme (CZ), località Stretto, e di Gioia Tauro (RC), località Marrella;
- 9) INSURANCE COMPANY NADEJDA AD<sup>43</sup>, che ha stipulato
- n. 1 polizza per la discarica di Cerignola (FG), contrada Forcone di Cafiero;
  - n. 1 polizza per la discarica di Giovinazzo (BA), località San Pietro Pago;
  - n. 2 polizze a favore della Provincia Sud Sardegna per la discarica di Carbonia, località Serra Scirriedus;
- 10) SOCIETA' ITALIANA CAUZIONI-COMP. ASS. E RIASS. SPA<sup>44</sup>, che ha stipulato
- n. 1 polizza a favore della Provincia di Milano per la discarica di Gessate (MI), località Casara;
  - n. 2 polizze a favore della Regione Calabria per la discarica di Rossano (CS), località Bucita.

### *Il comparto bancario*

Analogamente alla metodologia utilizzata per il settore assicurativo, anche per quello bancario si è proceduto ad elaborare un prospetto riportante, per ciascuno dei soggetti emittenti fideiussioni, il numero di garanzie emesse, opportunamente integrato con le informazioni acquisite sul conto degli stessi dalla Banca d’Italia<sup>45</sup>, organismo di vigilanza del comparto bancario e finanziario.

Tab. 16 – Soggetti emittenti garanzie finanziarie nel comparto bancario/finanziario

SOGGETTO EMITTENTE FIDEIUSSIONE	NR. GARANZIE EMESSE	DENOMINAZIONE ATTUALE	ALBO DI ISCRIZIONE	ABILITAZIONE A ATTIVITA' RILASCIO GARANZIE
BANCA POPOLARE ALTO ADIGE	1		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCA ANTONVENETA SPA	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Albo banche (art. 13 TUB)	si

<sup>42</sup> Impresa che ha cessato di operare dal 17/09/2021.

<sup>43</sup> Impresa che ha cessato di operare dal 17/08/2017.

<sup>44</sup> Impresa che ha cessato di operare dal 01/12/2004.

<sup>45</sup> Cfr. doc. n. 997.

BANCA CARIGE SPA	16		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCA DI BEDIZZOLE	1	BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO	Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCA DI PIACENZA	1		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCA DI ROMA	2	UNICREDIT S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCA MEDIO CREDITO DEL FVG	1		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA	1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE	6		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCA POPOLARE DI BERGAMO	15	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCA POPOLARE DI LODI	2	BANCO BPM S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	15		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	5		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCA POPOLARE MILANO	5	BANCO BPM S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCA POPOLARE PUGLIESE	1		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCA POPOLARE VERONA	4	BANCO BPM S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCA PROVINCIALE LOMBARDA	1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCA REGIONALE EUROPEA SPA	1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCA SANTA GIULIA	2		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCA SELLA SPA	2		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCA VALSABBINA	15		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	26		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCO BPM SPA	7		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCO DI BRESCIA	7	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCO DI DESIO	1		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCO DI SARDEGNA SPA	2		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCO NAPOLI	1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCO POPOLARE	5	BANCO BPM S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
BANCO POPOLARE VERONA	1	BANCO BPM S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
BCC AGROBRESCIANO	3		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BCC BRESCIA	1		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BCC DEL GARDA	1		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BCC DI BASILIANO	1	BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG	Albo banche (art. 13 TUB)	si
BCC DI MANZANO	2		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BCC DI POMPIANO E FRANCIACORTA	2		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BCC FRIULI CENTRALE	4		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BCC PORDENONESE	2		Albo banche (art. 13 TUB)	si

BCC TERRITORIO LOMBARDO	1		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BNL - BNP PARIBAS	21		Albo banche (art. 13 TUB)	si
BPER BANCA SPA	5		Albo banche (art. 13 TUB)	si
CARIPARMA CREDIT AGRICOLE	1		Albo banche (art. 13 TUB)	si
CARIPARMA SPA	1		Albo banche (art. 13 TUB)	si
CASSA DI RISPARMIO FRIULI VENEZIA GIULIA	1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
CASSA RISPARMIO BOLOGNA	1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
CASSA RISPARMIO DI SAVONA	1	BANCA CARIGE S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
CASSA RISPARMIO FORLI	5	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
CASSA RISPARMIO LA SPEZIA SPA	1	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA	1		Albo banche (art. 13 TUB)	si
CASSA RURALE ALTO GARDA BCC	2		Albo banche (art. 13 TUB)	si
CASSA RURALE VALSABBINA	1		Albo banche (art. 13 TUB)	si
CASSA RURALE VALSUGNA E TESINO BCC	2		Albo banche (art. 13 TUB)	si
CONFIDITALIA	1		Sezione (art. 155, comma 4 TUB)	no
CONSORZIO FIDICONLAZIO	2		Sezione (art. 155, comma 4 TUB)	no
CREDICONSUMO	1		Elenco generale (art. 106 TUB ante D.Lgs. 141/10)	no
CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA	2		Albo banche (art. 13 TUB)	si
CREDITO BERGAMASCO	10	BANCO BPM S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE	2		Albo banche (art. 13 TUB)	si
CREDITO LOMBARDO VENETO	2		Albo banche (art. 13 TUB)	si
CREDITO VALTELLINESE	7		Albo banche (art. 13 TUB)	si
CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI	1			no
DELTA MERCHANT FINANCE SPA	1		Elenco generale (art. 106 TUB ante D.Lgs. 141/10)	no
DEUTSCHE BANK	1		Albo banche (art. 13 TUB)	si
EMILBANCA	8		Albo banche (art. 13 TUB)	si
EUROFIDI E SERVIZI INTEGRATI	1		Elenco speciale (art. 107 TUB ante D.Lgs. 141/10)	si (in via non esclusiva o prevalente)
FIDEURAM SPA	1		Albo banche (art. 13 TUB)	si
FIDIS SPA	1		Elenco speciale (art. 107 TUB ante D.Lgs. 141/10)	si



FINWORLD SPA	11		Albo unico degli intermediari finanziari (art. 106 TUB)	si (con riserva dell'esito del giudizio di merito)
ING BANK NV	2		Albo banche (art. 13 TUB)	si
INNOVAFIDI SCPA	1		Sezione (art. 155, comma 4 TUB)	no
INTESA SAN PAOLO SPA	54		Albo banche (art. 13 TUB)	si
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	32		Albo banche (art. 13 TUB)	si
NUOVA BANCA ETRURIA E DEL LAZIO	1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
S.I.C. - SOCIETA' ITALIANE CONSORZIATE CONFIDI	1			no
SANPAOLO IMI SPA	1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD	1		Albo banche (art. 13 TUB)	si
UBI - BANCO DI BRESCIA	4	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
UBI BANCA SPA	1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
UNICREDIT SPA	64		Albo banche (art. 13 TUB)	si
UNIONE BANCHE ITALIANE SPA	9		Albo banche (art. 13 TUB)	si
UNIPOL BANCA SPA	14	BPER BANCA S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si
VENETO BANCA	1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Albo banche (art. 13 TUB)	si

446

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle Regioni/Province Autonome e da Banca d'Italia

Tenuto conto della diversa disciplina e dei differenti requisiti richiesti alle imprese del settore bancario e finanziario per poter operare in Italia rispetto al regime autorizzatorio meno rigido del comparto assicurativo, le informazioni significative che possono desumersi si sostanziano nell'individuazione di quelle aziende che non sono abilitate al rilascio di garanzie finanziarie.

Tab. 17 – Distribuzione garanzie ed imprese per abilitazione a rilascio garanzie

ABILITAZIONE AD ATTIVITA' DI RILASCIO GARANZIE	NR. ENTI CREDITIZI O FINANZIARI	%	NR. GARANZIE EMESSE	%
si	74	91%	438	98%
no	7	9%	8	2%
<b>TOTALE</b>	<b>81</b>		<b>446</b>	

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle Regioni/Province Autonome e da Banca d'Italia

La tabella che precede evidenzia, rispettivamente, il numero di imprese bancarie/finanziarie e quello delle garanzie finanziarie emesse in relazione all'idoneità a rilasciare fidejussioni.

Vale la pena di ricordare che l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico è riservata esclusivamente alle banche (italiane, comunitarie o

extracomunitarie) censite negli albi ed elenchi di vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia, ed agli intermediari finanziari e confidi maggiori iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, c.d. "albo unico", che soddisfano determinati requisiti di capitale e organizzativi stabiliti dalle disposizioni di vigilanza.

Nel contesto in esame, si rilevano 7 imprese (pari al 9% del totale) che hanno emesso 8 fideiussioni non in possesso dei requisiti necessari per l'emissione di garanzie; si tratta, in particolare, di:

- CONFIDITALIA, con fideiussione rilasciata a favore della Regione Lazio per l'impianto di Bracciano (RM), località Cupinoro;
- CONSORZIO FIDICONLAZIO, con rilascio di 2 fideiussioni afferenti alla discarica di Locorotondo (BA), contrada Mugecchia
- CREDICONSUMO, con emissione di fideiussione relativa all'impianto di Uscio (GE);
- CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI, con fideiussione rilasciata a favore della Provincia Autonoma di Trento per la discarica di Arco (TN), località Maza;
- DELTA MERCHANT FINANCE SPA, con fideiussione rilasciata a favore della Provincia di Alessandria per l'impianto di Molino dei Torti (AL);
- INNOVAFIDI SCPA, con fideiussione rilasciata a favore della Arpa Emilia Romagna per la discarica di Borfo Val di Taro (PR), località I Piano di Tiedoli;
- S.I.C. - SOCIETA' ITALIANE CONSORZiate CONFIDI, con fideiussione rilasciata a favore della Provincia di Novara per la discarica di Cameri (NO), località Cascina Scagliano.

Pur trattandosi di casi che rappresentano soltanto il 2% delle garanzie complessivamente emesse, essi si riferiscono a società finanziarie e ai cosiddetti confidi<sup>46</sup> minori; al riguardo, va sottolineato che, come precisato dai rappresentanti della Banca d'Italia<sup>47</sup> in sede di audizione in Commissione, tali enti finanziari, avendo rilasciato garanzie nei confronti del pubblico, hanno operato in modo illegittimo, essendo agli stessi consentito l'esclusivo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, consistente nell'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

I dati di sintesi sulle garanzie emesse da soggetti non abilitati sono riepilogate nella tabella che segue

<sup>46</sup> Confidi è l'acronimo di "consorzio di garanzia collettiva dei fidi": si tratta di un consorzio che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive.

<sup>47</sup> Cfr. audizione del dott. Fabio Bernasconi, Capo del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza della Banca d'Italia del 03 febbraio 2020.

Tab. 18 – Garanzie emesse da soggetti non abilitati

TIPOLOGIA GARANZIE FINANZIARIE	NR. GARANZIE FINANZIARIE EMESSE DA SOGGETTI NON ABILITATI	NR. GARANZIE EMESSE	%
POLIZZE	44	726	6,1%
FIDEIUSSIONI	8	446	1,8%
<b>TOTALE</b>	<b>52</b>	<b>1.172</b>	<b>4,4%</b>

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle Regioni/Province Autonome

In definitiva, le garanzie emesse (polizze e fideiussioni) da soggetti al momento non abilitati ammontano a 52 unità (44 polizze e 8 fideiussioni) che rappresentano soltanto il 4,4% del totale delle garanzie rilevate.

#### 2.4.4 Le escussioni

Nel novero delle tematiche di particolare interesse da poter evidenziare sulla scorta dei dati acquisiti, trova senz'altro posto quella relativa alle garanzie finanziarie per le quali i soggetti garantiti (enti pubblici) hanno ottenuto un ristoro economico a causa degli inadempimenti, sia inerenti alla gestione operativa che a quella *post mortem*, da parte dei gerenti delle discariche.

In tale contesto, dalla tab. 1 sono stati estrapolati i dati relativi a quegli impianti per i quali è stata segnalata l'avvenuta escussione di polizze assicurative o fideiussioni bancarie.

Tab. 19 – Impianti di discarica con garanzie escusse

N.	REGIONE	COMUNE UBICAZIONE IMPIANTO	LOCALITA' UBICAZIONE IMPIANTO	SOGGETTO GESTORE IMPIANTO	IMPORTO ESCUSSO
1	PIEMONTE	CHIVASSO	LOC. FORNACE SLET	SMALTIMENTI CONTROLLATI SRL	768.805
2	PIEMONTE	VILLADOSSOLA	LOC. RIGOLETTO	VILLA 2008 SRL (EX MOTETTA SPA)	N.D.
3	PIEMONTE	CUREGGIO	LOC. RONCHI	GRANITAL SRL	47.969
4	PIEMONTE	GHEMME	LOC. FORNACE SOLARIA	DANECO IMPIANTI SPA	1.155.216
5	PIEMONTE	ROMENTINO	REGIONE BREVE	ECOSERVICE SRL	45.230
6	LOMBARDIA	CALVISANO	LOC. CASCINA BELVEDERE	TRI-BO SRL	N.D.
7	LOMBARDIA	CASTEGNATO	LOC. SANTA GIULIA	NUOVA BETON SRL IN LIQUIDAZIONE	254.344
8	LOMBARDIA	EDOLO	FOBBIA	PLONA ANGELO SRL	N.D.
9	LOMBARDIA	MONTICHIARI	VIA ALBAROTTO	S.E.A.C. SRL	N.D.

10	LOMBARDIA	REZZATO	LOC. CASCINA SAN GIACOMO	NUOVA BETON SRL IN LIQUIDAZIONE	732.000
11	LOMBARDIA	CALOLZIOCORTE	VIA STOPPANI, 25	I.C.S. INDUSTRIA CHIMICA SUBALPINA	N.D.
12	LOMBARDIA	CASALPUSTERLENGO	LOC. COSTE FORNACI	PANTAECO SRL	N.D.
13	VENETO	S. PIETRO DI CADORE	LOC. PONTE CORDEVOLE	ECO INERTI DI DE ZOLT PONTE REMO	73.595
14	FRIULI V.G.	POZZUOLO DEL FRIULI	VIA MASOTTI - LOC. PRATI DI LAC	SOCECO SRL - IN FALLIMENTO (GESTITA DAL COMUNE DI POZZUOLO IN VIA SOSTITUTIVA)	N.D.

**TOTALE 3.077.158**

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle Regioni/Province Autonome

Anche in questo caso l'analisi sconta la frammentarietà e l'incompletezza dei dati forniti dalle Regioni/Province Autonome: sui 14 impianti di discarica per i quali i rispettivi enti garantiti sono stati ristorati a seguito dell'escussione delle correlate garanzie finanziarie, soltanto in 7 casi è stato fornito il valore dell'importo escusso, pari ad un totale di euro 3.077.158.

In ordine al numero complessivo dei casi di escussione, non sfuggirà la sua scarsa significatività se raffrontato al totale delle garanzie emesse: i 14 casi rilevati rappresentano, infatti, soltanto poco più dell'1 per cento delle 1.204 garanzie finanziarie complessivamente presentate.

Per quanto attiene, infine, alle modalità e motivazioni delle procedure di escussione, le Regioni si sono per lo più limitate a riferire dell'avvenuta attivazione della garanzia; soltanto in alcune situazioni sono stati forniti elementi informativi sulle cause che hanno determinato il ristoro nei confronti dell'ente pubblico garantito.

In particolare:

- 1) Discarica di Chivasso (TO), località Fornace Slet  
La Regione Piemonte, senza specificarne i motivi, ha riferito di aver escusso la polizza fideiussoria correlata all'impianto per euro 768.805, senza che da essa ne siano scaturiti criticità nella riscossione del credito né che ne siano derivati contenziosi giudiziari;
- 2) Discarica di Villadossola (VB), località Rigoletto  
L'escussione delle garanzie finanziarie (disposta con D.D. n. 304 del 1° giugno 2007) è scaturita da criticità intercorse nella fase di gestione operativa della discarica e da successive reiterate inadempienze del gestore ad autorizzazione ormai scaduta, che non hanno reso possibile procedere né al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, né all'approvazione del progetto di chiusura con ripristino ambientale della discarica. L'avvio dei lavori in sostituzione da parte della Provincia è stato sospeso fino al 2016 in attesa della determinazione del TAR Piemonte sulla improcedibilità della ditta avverso il provvedimento di diniego all'approvazione del progetto di chiusura e ripristino ambientale della discarica (D.D. n. 291 del 28 maggio 2007). L'escussione si è concretizzata a seguito di specifico provvedimento del Tribunale

- di Verbania, con decreto ingiuntivo n. 790 del dicembre 2010.
- 3) Discarica di Cureggio (NO), località Ronchi  
La garanzia relativa alla gestione post-operativa è stata attivata per l'omessa effettuazione dei monitoraggi sull'impianto di discarica. L'importo complessivamente escusso ammonta ad euro 47.968,52.
  - 4) Discarica di Ghemme (NO), località Fornace Solaria  
In relazione alle inadempienze alle prescrizioni per la gestione operativa dell'impianto da parte del gestore (Daneco Impianti Spa), è stata escussa la garanzia finanziaria per un importo di euro 1.155.216, somma, poi, trasferita al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, attuale gestore della discarica.  
La garanzia relativa alla gestione *post mortem* dell'impianto è risultata contraffatta: in assenza, da parte del gestore Daneco Impianti Spa di nuova polizza per la gestione post-operativa, è stata intrapresa una causa civile per il recupero delle relative somme: si tratta di un'azione arbitrale nei confronti della Daneco Impianti Spa per il recupero delle somme anticipate per l'attività di gestione e post-gestione della discarica.
  - 5) Discarica di Romentino (NO)  
La procedura di attivazione per l'escussione della garanzia di euro 45.230,20 è stata avviata nel 2015 per il mancato ripristino ambientale da parte del gestore dell'impianto, ditta in liquidazione dal 2014.
  - 6) Discarica di Castegnato (BS), località Santa Giulia  
Si tratta di un'escussione parziale della garanzia, risalente al 2005, per un importo di euro 254.344. E' in atto un contenzioso con la compagnia assicuratrice COFACE SA per il mancato pagamento della somma complessivamente garantita.
  - 7) Discarica di Rezzato (BS), località Cascina San Giacomo  
Si tratta di un'escussione parziale della garanzia, risalente al 2003, per un importo di euro 732.000. E' in atto un contenzioso con la compagnia assicuratrice COFACE SA per il mancato pagamento della somma complessivamente garantita.
  - 8) Discarica di Casalpusterlengo (LO), località Coste Fornaci  
E' stata escussa la polizza assicurativa relativa alla gestione operativa della discarica a seguito del fallimento del gestore dell'impianto.
  - 9) Discarica di S. Pietro di Cadore (BL), località Ponte Cordevole  
L'avvio della procedura di escussione della garanzia finanziaria si è resa necessaria per le irregolarità emerse nella gestione operativa della discarica da parte del gestore (ditta Eco Inerti di De Zolt Ponte Remo) e per la non intervenuta regolarizzazione alle prescrizioni intimate. La Banca Popolare dell'Alto Adige ha provveduto al ristoro per un importo di euro 73.595,11 a titolo di inadempimento degli obblighi assunti verso la Provincia di Belluno da parte del gestore, senza alcuna problematica nella riscossione.
  - 10) Discarica di Pozzuoli del Friuli (UD), località Prati di Lac  
L'attivazione della garanzia finanziaria da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli si è resa necessaria per l'attuazione di interventi sostitutivi di chiusura e messa in sicurezza dell'impianto.

#### 2.4.5 Recenti vicende giudiziarie

Una rilevante novità in tema di garanzie finanziarie è di recente emersa nel panorama delle vicende giudiziarie ad esse correlate.

Nel marzo 2022 la Guardia di Finanza di Velletri, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Velletri<sup>48</sup>, ha sottoposto a sequestro il VII lotto dell'impianto di discarica ubicato ad Albano Laziale (Roma). La pronuncia giurisprudenziale appare oltremodo significativa nell'ambito delle argomentazioni fin qui svolte in ragione del fatto che le motivazioni sottostanti l'applicazione della misura cautelare reale attengono esclusivamente alla prestazione di garanzie finanziarie. In particolare, l'Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell'invaso condividendo l'impianto accusatorio della Procura della Repubblica di Velletri: gli organi inquirenti hanno accertato, attraverso l'analisi documentale del carteggio relativo alla gestione della discarica e l'acquisizione delle dichiarazioni rese dai responsabili della società proprietaria dell'impianto (Pontina Ambiente s.r.l.), da quelli del soggetto gerente l'invaso (Eco Ambiente s.r.l.)<sup>49</sup> e dai funzionari della Regione Lazio, che era stata ottenuta l'autorizzazione all'esercizio del VII lotto della discarica con la presentazione della sola garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa, mancando del tutto quella relativa alla fase *post mortem* dell'impianto. Partendo da tale assunto, l'Autorità giudiziaria, nel sottolineare che l'accettazione da parte dell'ente pubblico garantito delle garanzie finanziarie (sia per la gestione operativa che per quella post-operativa) costituisce condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della discarica<sup>50</sup> ed essendo stato accertato che il gestore dell'impianto, nel corso della sua attività, ha incassato la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti comprensiva anche della parte volta a remunerare i costi relativi alla gestione *post mortem*, ha ritenuto sussistente in capo al rappresentante legale della società gerente l'impianto (la Eco Ambiente s.r.l.) il *fumus* della commissione del reato di gestione di rifiuti non pericolosi in assenza di autorizzazione<sup>51</sup>.

Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro dell'invaso per impedire il conferimento di altri rifiuti in discarica in assenza di prestazione di idonea garanzia finanziaria tale da assicurare la sua futura bonifica e dismissione, con conseguente rischio per la salubrità del suolo e dell'ambiente.

Il provvedimento ha una portata che va ben oltre la misura cautelare adottata: è emblematico, in tal senso, l'aver decretato "illegittima" l'autorizzazione rilasciata per la gestione dell'impianto in quanto priva dei requisiti di legge imposti dalla normativa nazionale per violazione all'art. 10 del decreto legislativo n. 36 del 2003: e come tale inidonea a legittimare la stessa gestione. Quantunque si tratti di una pronuncia di merito, e resa in fase cautelare, si tratta di un precedente che interviene con una impostazione giuridica potenzialmente condivisibile sia da altri giudici di merito che dalla giurisprudenza di legittimità: e che dunque può acuire, in prospettiva, la sensibilità della materia qui trattata.

Da un lato, infatti, l'eventuale scarso rigore delle Regioni nell'approccio alla materia delle garanzie finanziarie degli impianti di discarica - che come si è visto sopra - si traduce anche in una disomogenea e parziale tenuta dei dati

<sup>48</sup> Cfr. doc. n. 1048.

<sup>49</sup> La società Eco Ambiente s.r.l. gestisce la discarica in virtù di contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con la Pontina Ambiente s.r.l..

<sup>50</sup> In tal senso agomenta anche il parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione Seconda, Adunanza di Sezione del 19 giugno 2013, numero affare 05948/2012.

<sup>51</sup> Violazione prevista e punita dall'art. 256, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 3 aprile 2005, n. 152.

potrebbe produrre fenomeni di diffusa disapplicazione di atti amministrativi da parte del giudice ordinario; dall'altro, la mancata presentazione della garanzia finanziaria, seppure per la sola gestione post-operativa, potrebbe produrre una pluralità di provvedimenti giurisdizionali di sequestro degli impianti di discarica, con tutte le conseguenze suscettibili di derivarne per la salute pubblica e per una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Anche il recente intervenuto decreto di dissequestro dell'invaso in questione<sup>52</sup> conferma le argomentazioni giuridiche sottostanti l'emissione dell'originario provvedimento cautelare: infatti, l'Autorità giudiziaria, dopo avere verificato l'avvenuta presentazione della garanzia finanziaria - rappresentata, per inciso, dalle somme rinvenienti su un conto vincolato a favore della Regione Lazio - ed avere ritenuto gli importi ivi depositati congrui rispetto agli oneri post gestori incassati dal gerente dell'impianto ed idonei a garantire l'ente pubblico per le inadempienze eventualmente emergenti nella fase *post mortem* della discarica, ha ritenuto finalmente efficace l'atto amministrativo di gestione dell'impianto rilasciato dalla Regione Lazio la cui illegittimità aveva determinato l'adozione della misura cautelare reale.

### 3. Conclusioni

La presente Relazione, come si è avuto modo di dire, deve ritenersi complementare a quella già approvata dalla Commissione nel 2021 e orientata alla finalità specifica, emersa sulla base dell'inchiesta svolta, di integrare le considerazioni giuridiche e di ordine generale ivi affrontate sulla gestione degli impianti di discarica e sulle norme che regolano il comparto delle garanzie finanziarie con l'analisi dei dati reali di settore acquisiti a livello nazionale; obiettivo del seguito di inchiesta e della presente Relazione è quello di analizzare il funzionamento del sistema di protezione incentrato sulla prestazione di garanzie finanziarie, nella consapevolezza di fornire, innanzitutto, un quadro informativo su una tematica sinora istituzionalmente inesplorata in questi termini.

L'indagine conoscitiva ha permesso di convalidare le conclusioni alle quali si era giunti con la precedente Relazione, non impedendo di pervenire ad alcune considerazioni di carattere generale sull'efficacia del sistema delle coperture finanziarie, evidenziando le criticità sulla loro capacità di ristorare la collettività nel caso di eventuali ripercussioni negative sull'ambiente causate dall'esercizio degli impianti di discarica.

In primo luogo, le evidenze emerse dall'analisi dei dati confermano l'opportunità di un intervento normativo che permetta maggiore flessibilità nella scelta e nella modalità di gestione delle garanzie finanziarie.

In tal senso, vanno ribaditi gli indirizzi sulla regolazione della materia suggeriti nella precedente Relazione e l'indicazione di strumenti che renderebbero il sistema maggiormente flessibile e dinamico grazie ad una

---

<sup>52</sup> Cfr. doc. n. 1098.

maggiore gamma di soluzioni per gli operatori del settore: il ricorso a strumenti di copertura diversi da quelli attualmente previsti (polizza assicurativa, fideiussione, cauzione) purché dotati di efficacia equivalente; la possibilità di prevedere, in luogo della garanzia, ad accantonamenti progressivi in fondi segregati; la limitazione della durata della copertura (soprattutto per la gestione *post mortem*); la definizione di uno schema tipo di polizza per garantire uniformità nel rilascio della garanzia.

Per quanto attiene, invece, all'analisi degli aspetti operativi relativi alle garanzie finanziarie correlate all'esercizio delle discariche, un dato che desta preoccupazione riguarda l'elevato numero di garanzie non prestate, pari al 39% degli impianti presenti sul territorio, senza che siano stati generalmente indicati i motivi dell'assenza di copertura: si tratta di un fenomeno diffuso, trasversale dal punto di vista geografico.

Tenuto conto che si tratta di un rilevante numero di discariche disseminate sul territorio nazionale, la maggiore criticità risiede nel rischio concreto per l'ente pubblico di dover far fronte con risorse proprie, in caso di inadempienze da parte del gestore, agli impegni finanziari connessi alla tutela dell'ambiente, sebbene gli stessi gestori siano stati remunerati per la copertura di tali evenienze attraverso la corresponsione della tariffa per lo smaltimento.

Desta perplessità, in tal senso, la poca attenzione degli enti pubblici alla verifica di tali situazioni deficitarie, anche in relazione al potenziale danno ambientale per la collettività e ai problemi connessi alla prospettiva di reperimento delle necessarie risorse finanziarie per il ripristino ambientale.

Non trascurabile, nei casi di inadempienze del gestore in assenza di garanzie finanziarie, la situazione paradossale dei cittadini/contribuenti: su di essi, già incisi con la tariffa di smaltimento, andrebbero inevitabilmente a ricadere, attraverso la fiscalità generale, i sopravvenuti costi straordinari.

La segnalata possibilità di emersione di orientamenti giurisprudenziali di censura sul punto (si richiama il § 2.4.5) costituisce un'occasione per gli organismi pubblici per una rivisitazione delle procedure di controllo ma anche per il Parlamento e il Governo di affrontare la materia.

Quanto alle diverse tipologie di garanzia finanziaria, la parte più rilevante di mercato delle garanzie finanziarie è, come si è visto, affidata al settore assicurativo, in ciò agevolato dalla possibilità, per le compagnie assicurative europee, di operare in Italia in relazione al principio del cosiddetto *home country control*<sup>53</sup> che, a differenza degli stringenti requisiti<sup>54</sup> richiesti alle cosiddette "finanziarie estere" per poter operare in Italia, determina, per nel comparto assicurativo, un regime autorizzatorio meno rigido rispetto a quello bancario e finanziario.

Di contro, l'esposizione del sistema bancario nei confronti delle imprese

<sup>53</sup> Principio in base al quale le compagnie assicurative europee possono, nel rispetto delle norme di interesse generale recepite ed emanate dalle autorità di vigilanza dei singoli stati, offrire e distribuire i propri prodotti in ogni paese europeo, rimanendo soggette al solo controllo delle predette autorità competenti nel proprio paese di residenza.

<sup>54</sup> Gli intermediari finanziari esteri, per operare in Italia, devono disporre di uno della qualifica di intermediari ammessi al mutuo riconoscimento oppure di intermediari finanziari (siano essi comunitari o extracomunitari), iscritti nel nuovo elenco unico degli intermediari finanziari.



operanti nel settore dei rifiuti è molto contenuta; del resto, anche i *players* istituzionali, hanno espresso, nel corso delle audizioni, la scarsa attrattività delle fidejussioni bancarie da parte degli intermediari bancari e finanziari, dovuta essenzialmente all'elevato grado di esposizione connesso alla durata delle garanzie, alle diverse configurazioni giuridiche dei gestori degli impianti, nonché alle diverse modalità operative.

Al riguardo, la prospettata modifica normativa circa la limitazione della durata della copertura, riducendo i rischi sulla onerosità delle operazioni, renderebbe il mercato delle fidejussioni bancarie più appetibile per gli operatori finanziari, al pari di quello assicurativo: si otterrebbe, in tal modo, un doppio vantaggio per i gestori che avrebbero più soluzioni percorribili nella scelta della copertura finanziaria, con un corrispettivo maggiormente concorrenziale.

Discorso a parte meritano le cauzioni: l'analisi dei dati ha confermato il giudizio sostenuto dai gestori di discariche circa la loro gravosità da un punto di vista della sostenibilità economica e, quindi, la loro sostanziale impraticabilità.

I fenomeni illeciti connessi alla presentazione delle garanzie finanziarie appaiono statisticamente limitati: al riguardo, l'analisi comparata dei soggetti rilevati quali emittenti polizze assicurative o fidejussioni bancarie con gli elementi conoscitivi forniti dagli organismi di vigilanza del settore assicurativo (IVASS) e bancario (Banca d'Italia) ha evidenziato un numero ristretto di situazioni critiche.

Nella maggior parte dei casi i garanti sono risultati abilitati all'esercizio delle relative attività (assicurativa o bancaria/finanziaria), sintomo del funzionamento del sistema, almeno dal punto di vista delle autorizzazioni amministrative; di contro, non può non rilevarsi una bassa propensione degli enti locali garantiti ad effettuare le opportune verifiche sugli emittenti le garanzie finanziarie, ante e post accettazione delle coperture.

Pur nella limitata casistica si tratta tuttavia di un ulteriore segnale, rilevato per altri aspetti, di una scarsa attenzione al tema da parte degli enti competenti nella materia: una ridefinizione di competenze - anche in accordo con la giurisprudenza costituzionale - e forme di coordinamento appaiono mature.

Si deve in questo senso valutare anche il fatto che la presente inchiesta, sollecitando alle Regioni un invio di dati sulla situazione delle discariche, ha consentito la ricostruzione di un quadro nazionale di questa tipologia impiantistica che ne dimostra la (ancora) ampia diffusione, nonostante il contesto normativo e programmatico nazionale e sovranazionale tenda a collocarla in posizione residuale: il problema delle discariche, della loro gestione, della loro corretta, marginale, collocazione nel ciclo dei rifiuti, della loro progressiva chiusura, rimane in primo piano.

Sul fronte della funzione di protezione finanziaria che le garanzie devono assicurare, è stato rilevato un numero esiguo di escussioni degli importi garantiti (soltanto 14). Al riguardo, la non esaustività delle notizie fornite dalle Regioni circa i motivi dell'attivazione delle garanzie, non permette di valutare la portata del fenomeno; la scarsa numerosità delle procedure di escussione è suscettibile di diversa interpretazione: o come indicazione rassicurante sulla corretta gestione degli impianti di discarica, anche in relazione al periodo successivo alla loro chiusura, che non necessita di escussione di garanzie;

ovvero come manifestazione di una difficoltà specifica di gestione e conclusione utile dei procedimenti in materia: la valutazione complessiva della scarsa efficacia dell'attuale sistema delle garanzie, quale emerge dalla presente inchiesta, fa propendere per questa seconda ipotesi.

Nei limiti dello scopo dell'inchiesta si ritiene che siano state poste le basi per l'elaborazione di un metodo di analisi razionale sugli aspetti operativi connessi alla prestazione delle garanzie finanziarie, che serva quale punto di partenza per una serie di riflessioni in un settore per il quale mancava un approccio globale e sistematico.

Questa impostazione e prospettiva del lavoro svolto dalla Commissione suggerisce la possibilità che le evidenze riscontrate possano essere oggetto di nuovi rilevamenti in successivi periodi di osservazione, al fine, in particolare, di esaminare le tendenze che si dovessero manifestare in futuro, sia a legislazione invariata, sia, auspicabilmente, a fronte dell'intervento di fonti normative, primarie o secondarie, statali e regionali, utili a superare le criticità evidenziate nella presente e nella precedente Relazione.

PAGINA BIANCA



\*180230197140\*